



COMUNE DI VILLAR DORA

Provincia di Torino

Piazza San Rocco, 1 - 10040 Villardora (TO) - C.F. 86002210010 - P.I. 02938030018
E-Mail : protocollo@comune.villardora.to.it - Tel 011 9351218 - Fax 011 9352575

PROVINCIA DI TORINO
COMUNITA' MONTANA BASSA VALLE DI SUSÀ E
VAL CENISCHIA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

- **APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 1° GIUGNO 2006**
- **MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 15 MAGGIO 2010 (VARIAZIONI APPORTATE IN CORSIVO).**

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il Servizio di polizia rurale nell'ambito del territorio comunale di VILLAR DORA, avente destinazione agricola o soggetto a vincoli di natura paesaggistico-ambientale, così come risulta dalla zonizzazione del vigente strumento urbanistico.
2. Il Regolamento si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati da attività agricole, così come definite dall'art. 2135 del C.C., indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
3. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, trovano applicazione le norme dello Stato, della Regione, della Provincia nonché quelle comunali vigenti in materia, eventualmente contenute in altri regolamenti.

Art. 2 - Obiettivo del Regolamento

1. Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, sul territorio di competenza, la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dalla Regione, nonché delle disposizioni emanate dagli Enti, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne.

Art. 3 - Espletamento del servizio di polizia rurale

1. Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco a mezzo del corpo della Polizia Municipale.
2. Il servizio di polizia rurale viene svolto, oltre che dagli Agenti di Polizia municipale, anche dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza, dal Corpo Forestale dello Stato e dalla Regione, nonché dalle guardie giurate dipendenti da Enti ed Associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente come previsto dalle leggi vigenti. Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti di cui all'art. 138 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. del 18.6.1931 n. 773 e prestare il prescritto giuramento.
3. Tutti coloro che sono preposti a far rispettare il presente regolamento debbono sempre declinare le proprie generalità e, ogni qualvolta si renda necessario, esibire idoneo documento attestante la legittimazione all'esercizio delle funzioni.
4. Le guardie particolari giurate, dipendenti da Istituti o Enti e da privati, sono tenute al rispetto dell'art. 139 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773 per quanto concerne la prestazione del servizio a richiesta dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e degli Agenti ed Ufficiali di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria.

Art. 4 – Ordinanze.

1. In applicazione al presente regolamento, il Funzionario responsabile dell'area di vigilanza ha facoltà di emettere ordinanze. Le ordinanze devono avere i seguenti requisiti:

a) devono essere dirette a persone ben identificate, di cui è individuato cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza;

b) devono essere motivate con l'esposizione dettagliata delle inadempienze o dei fatti contestati e con l'indicazione delle norme di Regolamento di polizia rurale violate;

c) devono diffidare il destinatario a cessare immediatamente il comportamento illecito ed a porre rimedio, entro il termine fissato, alle conseguenze dello stesso.

Avverso le ordinanze di cui al presente articolo è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale.

CAPO II DISCIPLINA DI PASCOLO, CACCIA, PESCA

Art. 5 - Disciplina dell'esercizio del pascolo

1. I proprietari e conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria, nonché le disposizioni emanate in materia dall'Autorità sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Piemonte; devono, inoltre, osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti.

Art. 6- Pascolo degli animali. Modalità

1. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero tale da impedire sbandamenti o fughe che possano cagionare danni alle colture, molestia ai passanti od intralcio al traffico. Il personale di custodia potrà avvalersi di recinzioni fisse o mobili elettrificate ed in questo caso non sarà necessaria la presenza fisica di alcuno.

2. Il pascolo di bestiame di qualsiasi specie su terreni pubblici deve essere preventivamente autorizzato dall'ente proprietario o gestore dei medesimi.

3. Il pascolo su fondi privati può essere esercitato solo con il preventivo assenso del proprietario o avente titolo dei fondi stessi.

Art. 7 - Pascolo in ore notturne

1. Il pascolo notturno (dalle ore 20,00 alle ore 06,00) è permesso solo nei fondi chiusi da recinti, idonei ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture e/o alle cose altrui.

Art. 8 - Obbligo di denuncia da parte dei pastori

1. Chiunque intenda trasferire bestiame (greggi, mandrie ecc.) nei pascoli deve farne domanda, almeno 15 giorni prima della partenza, al Sindaco del Comune ove il bestiame si trova, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 8/2/1954 n. 320 (regolamento di polizia veterinaria), indicando i pascoli di cui dispone per il periodo di transumanza.
2. Avuta informazione dal Comune di partenza circa la data approssimativa di arrivo degli animali nel territorio di Villar Dora, il Responsabile del Servizio Polizia Municipale, verifica il consenso del proprietario dei terreni agricoli, la disponibilità di pascolo e l'assenza di vincoli di polizia veterinaria.
La medesima procedura si applica per la monticazione "interna" (bestiame di residenti nel Comune o allevato in centri aziendali nel Comune, che montica nello stesso Comune).
3. Nel caso in cui il bestiame sia stato trasferito senza regolare autorizzazione, il Responsabile del Servizio Polizia Municipale, unitamente all'A.S.L. competente per territorio, dispone il ritorno del bestiame al Comune di provenienza.
4. Il Sindaco, per ragioni igienico sanitarie e veterinarie, può ordinare il divieto temporaneo di trasferimento del bestiame al pascolo.
5. La comunicazione al Comune circa le date e le modalità di trasferimento del bestiame vale anche per la demonticazione, a fine della stagione di pascolo.

Art. 9 – Pastori itineranti

1. *I pastori itineranti con greggi o armenti, al loro arrivo nel territorio comunale, devono comunicare al Sindaco la località dove hanno fissato la dimora, allegando l'autorizzazione del proprietario del fondo in godimento per il pascolo, il certificato sanitario della mandria o del gregge, la polizza assicurativa a copertura di eventuali danni causati dal gregge o mandria nonché l'entità, la composizione della mandria o del gregge e l'elenco del personale alle loro dipendenze.*
2. *Ogni spostamento della mandria o gregge in fondi diversi dovrà essere comunicato al Comune 48 ore prima e, nel caso si renda necessario per motivi di ordine sanitario, il Sindaco adotterà i provvedimenti di diniego.*
3. *I proprietari ed i conduttori di mandrie e greggi transitanti sul territorio comunale sono tenuti ad osservare le prescrizioni contenute nei Regolamenti di Igiene, di Polizia Veterinaria e di Polizia Urbana. Il transito dovrà eseguirsi percorrendo la strada più breve e la sosta è consentita esclusivamente nelle aree autorizzate.*
4. *Nel caso che i pastori con la loro condotta destino sospetti di pericolo per l'ordine, la sicurezza e la moralità pubblica, saranno condotti innanzi all'Autorità Locale di P.S. che potrà farli rimpatriare secondo le prescrizioni di pubblica sicurezza qualora trovi i sospetti fondati.*

Art. 10 - Attraversamento di abitati con animali

1. Nel percorrere le strade comunali o vicinali, i conduttori di bestiame di qualsiasi specie devono tenere la massima cura onde impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni, molestie, timori tra i cittadini e/o danneggiamento alle cose e dovranno occupare uno spazio, qualora possibile, non superiore a metà della carreggiata. Nelle vie e nelle piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame. Il conduttore della mandria deve provvedere alla pulizia della strada subito dopo il passaggio.

2. Le mandrie e le greggi, quando transitano su strade statali, regionali, provinciali e comunali devono ottemperare a tutte le norme del codice della strada.

Art. 11 - Divieto di ingresso nei fondi altrui

1. Sono vietati l'accesso, la sosta e l'attraversamento dei fondi di proprietà altrui, pubblica o privata, anche se non in attività di coltura e se non muniti dei recinti o dei ripari di cui all'art. 637 del C.P., salvi i casi previsti dall'art. 843 del C.C. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi come sopra indicati, debbono praticarlo in modo tale da non recare danno alcuno ai fondi medesimi.

2. Ai fini dell'utilizzazione dei terreni agricoli inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale, si fa riferimento all'art. 7, commi 2 e seguenti della L.R. 4/9/1996 n. 70 e s.m.i.

3. Ferme restando le disposizioni di cui al C.C. (art. 843, 2° e 3° comma ed art. 925), il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o privato senza autorizzazione scritta è tenuto al risarcimento dei danni eventualmente arrecati.

Art. 843 del CODICE CIVILE- Accesso al fondo
Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessita, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune.
Se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità.
Il proprietario deve parimenti permettere l'accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l'animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. Il proprietario può impedire l'accesso consegnando la cosa o l'animale (896, 924; Cod. Pen. 637).
Art. 925 del CODICE CIVILE - Animali mansuefatti
Gli animali mansuefatti possono essere inseguiti dal proprietario del fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo a indennità per il danno (843).
Essi appartengono a chi se ne è impossessato (932), se non sono reclamati entro venti (2964) giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove si trovano.

Art. 12 - Esercizio di caccia e pesca

1. L'esercizio della caccia e della pesca sui fondi altrui è disciplinato da leggi e da regolamenti specifici, in particolare dalla L.R. 4/9/1996 n. 70 e s.m.i. dall'articolo 842 del Codice Civile e dall'articolo 15 della Legge 11-02-1992, n. 157.
2. Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.
3. Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con leggi e con regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione provinciale e dal Comparto alpino.
4. Il cacciatore che si introduce nel fondo privato, deve lasciare il terreno sgombro dalle cartucce vuote utilizzate.

Art. 842 del CODICE CIVILE Caccia e pesca
Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno.
Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità.
Per l'esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.

CAPO III STRADE, TUTELA DEL SUOLO E DELLE ACQUE

Art. 13 - Terreni liberi. Divieti

1. I terreni liberi non possono essere impiegati per luogo di scarico d'immondizie, di materiali di rifiuto d'origine umana ed animale, di materiale putrescibile di qualunque origine, di residui industriali, macerie edili.
2. Qualora questi scarichi abusivi siano già costituiti, il Sindaco ne ordina la rimozione a cura ed a spese del proprietario del fondo e/o di coloro i quali li abbiano eseguiti, se identificati. In tale caso si applica l'art. 14 del D.L.vo 5/2/1997 n° 22 e la relativa sanzione è quella determinata dall'art. 50 del medesimo.

Art. 14 – Classificazione delle strade – Poteri sulle stesse

1. *Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento e della tutela delle strade e relativi manufatti dalle attività agricole o che si svolgono nelle zone agricole le strade sono classificate in:*
 - a) *autostrade;*
 - b) *statali;*
 - c) *regionali;*
 - d) *provinciali;*
 - e) *comunali;*
 - f) *vicinali di uso pubblico;*

- g) private costituite in consorzio di frontisti o comunque gravate di servitù di uso da parte dei frontisti;*
- h) poderali private.*
- 2. I poteri sulle strade sono esercitati dagli enti o dai privati proprietari e dal comune per le strade vicinali di uso pubblico.*
- 3. I proprietari di strade private gravate da servitù di uso pubblico (vicinali di uso pubblico) possono spostarne il tracciato a condizione che non aggravino la servitù.*

Art. 15 – Igiene e tutela delle strade

- 1. E' fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura ed alle opere d'arte connesse alle strade comunali. E' fatto divieto, altresì, di ostruire la sede delle strade comunali, in tutto od in parte, mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dal Regolamento vigente sull'occupazione temporanea di suolo pubblico. E' fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bituminati. Ai contravventori della presente norma, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal regolamento, viene fatto obbligo anche della rimessa in pristino stato delle sedi viabili e delle opere connesse danneggiate. Detto obbligo verrà imposto dal Funzionario responsabile con ordinanza con la quale saranno stabilite le modalità ed i tempi d'intervento. Qualora il responsabile dei danni non provvedesse alla rimessa in pristino stato nei modi e nei termini fissati dalla predetta ordinanza, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione a termine di legge e del presente regolamento, addebiterà le spese al responsabile del danno.*
- 2. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, confinanti con le strade private, interpoderali o di bonifica, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza.*

Art. 16 - Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole

- 1. E' vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche, nello svolgimento di attività agro - silvo - pastorali o durante le operazioni di trasferimento dei mezzi agricoli.*
- 2. Nello svolgimento delle attività agricole, i proprietari di fondi agricoli che confinano con i fossi delle strade di uso pubblico, o i loro aventi causa, sono tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 1 dal ciglio del fosso, in modo che la terra lavorata non frani nella pertinenza stradale; nei casi in cui le strade non siano dotate di cunetta, i proprietari dei fondi sono egualmente tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 1 dal confine stradale.*
- 3. I frontisti delle strade di uso pubblico confinanti con i canali irrigui ed i fossi di scolo delle acque meteoriche, per eseguire le manovre con mezzi agricoli non devono arrecare danno alle strade stesse.*
- 4. Per lo scavo di fossi o canali lungo il confine, si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale considerato.*
- 5. Per lo scavo dei fossi o dei canali lungo i cigli delle strade, la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno. La distanza a cui gli alberi ad alto fusto possono essere piantati dalla linea di confine è pari a otto metri (8 m.), fatto salvo l'eventuale diverso accordo con i confinanti, sempre però nel*

rispetto delle norme previste dal codice civile all'articolo 892; mentre per gli alberi non considerati ad alto fusto, tale distanza potrà essere di un metro e mezzo (1,5 m.); per siepi, viti, arbusti e piantagioni dovrà essere rispettato un arretramento di almeno 50 centimetri dal confine.

6. Le distanze anzidette non si debbono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad un' altezza che non ecceda la sommità del muro.

7. I proprietari di fondi sono tenuti a regolare le siepi, altre piante, le colture orticole, floricole e simili (es. mais, girasoli ecc) in modo tale che non comportino restringimento delle sedi viabili e producano limitazioni alla visuale ed alla sicurezza del transito veicolare. In particolare, per quanto riguarda le sedi viabili, a partire da 20 metri dalla tangenza delle curve e 20 metri oltre a tutto lo sviluppo della curva, le siepi, le piante e le colture di cui sopra non dovranno essere di altezza superiore a metri 0,80.

8. E' fatto altresì obbligo ai proprietari frontisti delle strade pubbliche di tenere pulito il marciapiede, o la cunetta, da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di recidere i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.

Art. 17 – Depositi

1. E' vietato realizzare, senza l'autorizzazione dell'Autorità comunale, sulle strade comunali opere e depositi, anche temporanei.

Art. 18 - Manutenzione di strade interpoderali

1. Le strade interpoderali devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati, aprendo, se del caso, una cunetta od un fosso per il rapido deflusso delle acque e provvedendo a mantenere il fosso o la cunetta costantemente spurgati.

Art. 19 - Circolazione dei mezzi sulle strade

1. Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare su strade comunali, vicinali o interpoderali o in altri luoghi pubblici e non, lasci cadere al suolo sabbia, ghiaia, terra od altro materiale in modo da imbrattare od ingombrare, è tenuto a provvedere immediatamente, a proprie spese e cura, allo sgombero ed alla pulizia dell'area interessata, salvo le sanzioni del codice della strada.

2. E' fatto divieto di entrare, inoltrarsi o sostare in boschi, prati, pascoli od incolti, con mezzi motorizzati di qualsiasi tipo. Ogni percorso "fuori strada" è perciò precluso al traffico motorizzato.

3. Il transito dei mezzi meccanici è consentito su tutte le strade vicinali, interpoderali e mulattiere esclusivamente per motivi attinenti le attività silvo-pastorali, per l'esecuzione di opere pubbliche e di bonifica ovvero di miglioramento fondiario e dei mezzi di soccorso.

Art. 20 – Irrigazione

1. L'irrigazione, in prossimità o lungo le strade statali, regionali, provinciali e comunali, deve essere effettuata nel rispetto delle norme del codice della strada.
2. Gli aventi diritto sui terreni adiacenti a strade sui quali si effettua l'irrigazione devono collocare gli apparecchi per l'irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata; inoltre devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.
3. L'attivazione di impianti irrigui in prossimità della sede stradale deve essere indicata con apposita segnaletica.
4. I canali scorrenti in superficie ed in fregio alle abitazioni esistenti dovranno essere sistemati in maniera tale da evitare l'aumento di umidità delle stesse. Le opere eventualmente necessarie saranno ingiunte dall'Autorità comunale e comunque da questa approvate, sentito il competente Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L.

Art. 21 - Deflusso delle acque

1. E' vietato apportare qualsiasi variazione od innovazione al corso delle acque pubbliche. I proprietari di terreni su cui defluiscano per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.
2. Sono vietate le derivazioni abusive, l'impianto di alberi dentro gli alvei, lo sradicamento degli arbusti e degli alberi lungo le sponde, le variazioni a manufatti posti lungo il corso d'acqua e la posa di tronchi o di tubi attraverso il corso d'acqua.
3. In tutti i casi in cui il normale deflusso delle acque venga impedito da cause naturali (ad es. da alberi inclinati, foglie, rami e detriti vari) il proprietario od il conduttore del fondo hanno l'obbligo di segnalarlo immediatamente agli organi di cui all'art. 3 del presente regolamento, per i successivi provvedimenti di competenza.
4. Quando l'Autorità comunale accerti l'esecuzione di lavori e di opere che procurino ostacoli al naturale scolo delle acque, ingiungerà l'esecuzione delle opere necessarie per assicurare in modo permanente il regolare deflusso delle acque stesse.
5. La medesima Autorità potrà, per esigenze irrigue, autorizzare l'interruzione temporanea del deflusso delle acque alle seguenti condizioni:
 - a) l'interruzione del deflusso non deve avere durata superiore alle quarantotto ore per ogni intervento di irrigazione;
 - b) i proprietari, i cui terreni possono subire allagamenti, abbiano rilasciato il consenso scritto all'interruzione;
 - c) le opere per l'interruzione del deflusso devono essere immediatamente rimosse al termine dell'intervento;
 - d) in caso di previsione di maltempo o temporali improvvisi, l'interessato deve provvedere immediatamente alla rimozione delle chiuse precedentemente predisposte in modo che le acque meteoriche possano defluire liberamente;
 - e) il richiedente deve assumersi, in sede di richiesta scritta, ogni responsabilità per danni a persone o cose conseguenti all'intervento di interruzione.
6. Le acque meteoriche precipitate su terreni scoperti o non rapidamente assorbite devono essere allontanate mediante adatte opere di convogliamento fino ad un recapito naturale idoneo a riceverle.

7. Qualora a causa della pendenza vi sia impossibilità accertata allo scolo naturale delle acque verso valle, dovrà essere impiantato nel punto più declive del terreno un pozzo di raccolta da svuotarsi con mezzi meccanici o con un'opportuna rete di drenaggio sotterraneo o con altro eventuale mezzo.

Art. 22 - Scarico nei fossi

1. E' vietato scaricare nei fossi delle strade comunali, vicinali ed interpoderali, acque di qualsiasi natura diverse dalle acque meteoriche, salvi i diritti acquisiti con regolare concessione od autorizzazione dell'Autorità competente, debitamente comprovati od autorizzati anche in futuro in base alla normativa vigente al momento.

Art. 23 – Pulizia e spurgo di fossi e canali

1. Le rive dei fossi e canali, quando siano erbose, dovranno essere mantenute sgombre da eccessiva vegetazione; dovrà altresì essere eseguita una periodica manutenzione alla eventuale vegetazione arbustiva ed arborea.

2. Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo delle acque meteoriche e delle acque provenienti dai fondi superiori, è fatto obbligo di provvedere costantemente allo spurgo di fossi e canali in modo da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano il naturale deflusso delle acque con possibilità di arrecare danno ai fondi ed alle colture confinanti.

3. I fossi delle strade vicinali, private ed interpoderali non assoggettati a scarichi fognari devono, a cura ed a spese dei frontisti e/o dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta l'anno e, occorrendo, più volte. In caso di accertata trascuratezza od inadempienza dei proprietari o di chi per essi, l'Amministrazione comunale provvederà d'ufficio ad eseguire i lavori necessari e le relative spese verranno addebitate agli inadempienti. All'occorrenza, detti fossi e canali dovranno essere, a cura e spese dei frontisti, allargati ed approfonditi in maniera da poter contenere e lasciare liberamente defluire le acque, sia piovane sia sorgive, che in essi si riversano.

4. Nei casi previsti dal presente articolo, qualora rilevi trascuratezza od inadempienza, ferma restando la violazione accertata, l'Amministrazione provvederà direttamente o tramite terzi, con addebito dei costi conseguenti a carico degli inadempienti.

Art. 24 - Tombinatura di fossi e canali

1. I proprietari di fossi e canali che intendono eseguire opere di tombinatura nei fronti di competenza devono presentare apposita domanda all'Autorità comunale la quale stabilirà la fattibilità o meno di tale intervento.

2. Comunque, nel caso di esecuzione di opere di tombinatura, il proprietario del fondo dovrà garantire il diritto di passaggio ai fruitori del canale irriguo.

3. L'attraversamento di strade comunali e vicinali mediante condotte di acqua comporta l'obbligo del ripristino del fondo stradale e di mantenere le condotte in modo che non derivi danno al fondo stradale ed alle pertinenze.

Art. 25 - Abbeveratoi e bacini di raccolta dell'acqua

1. Fatto salvo il rispetto delle distanze minime prescritte dall'art. 889 del C.C., la realizzazione di bacini di raccolta di acqua a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali, di capacità superiore a 5 mc. e con superficie libera non inferiore a 2 metri quadrati, deve essere preventivamente denunciata al Comune.
2. Fatto salvo l'obbligo di presentazione della denuncia di cui al comma 1 del presente articolo, la realizzazione di bacini di raccolta di acqua a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali nella fascia di rispetto stradale è soggetta alla autorizzazione dell'Ente proprietario della strada; in tal caso la distanza da osservare tra il punto più vicino del perimetro esterno dei bacini e il confine della strada pubblica non può essere inferiore alla profondità del bacino, ed in ogni caso, non inferiore a metri 3.
3. I bacini di raccolta di acqua di cui al presente articolo devono essere realizzati rispettando le seguenti prescrizioni:
 - a) il fondo e le pareti devono essere impermeabili;
 - b) il bacino deve essere adeguatamente recintato al fine di prevenire cadute accidentali al loro interno di persone e/o animali.
 - c) lo svuotamento del serbatoio stesso deve essere agevole;
 - d) l'impiego dei mezzi larvicidi ed insetticidi qualora necessario deve essere attuabile;
4. Qualora vengano costruiti bacini artificiali, i proprietari dovranno impegnarsi a permettere il prelievo dell'acqua per uso spegnimento incendi boschivi.

Art. 889 del CODICE CIVILE - Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi
Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette.
Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine.
Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali.

Art. 26 – Inquinamento delle acque

1. È vietato inquinare le acque delle sorgenti come dei corsi, sia pubblici che privati, con getto di qualsiasi materia nociva e di sostanze micidiali per il patrimonio ittico. Non è permesso di convogliare direttamente nei corsi d'acqua, sia pubblici che privati, le materie putride dei condotti scaricatori.
2. Lo scarico di acque derivanti da attività di ogni tipo, sia produttive che civili o di servizio, è ammesso solo dietro il conseguimento della necessaria autorizzazione, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 11.05.1999 n. 152 e dalla vigente normativa regionale.
3. Nelle rogge, cavi, coli campestri, che per parte dell'anno vadano in secca e che comunque non mantengano, nel corso dell'anno, una portata d'acqua sufficiente alla sussistenza dei fenomeni autodepurativi, lo scarico è ammesso esclusivamente per acque

che siano depurate nel rispetto dei limiti previsti dal D. Lgs. 11.05.1999 n. 152, salvo motivata deroga su parere del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L.

CAPO IV CASE COLONICHE E LORO ANNESSI - RICOVERI PER ANIMALI

Art. 27- Disciplina

1. Per le modalità da seguire nella costruzione e manutenzione dei fabbricati rurali e loro pertinenze sono da osservarsi le disposizioni dello strumento urbanistico generale.

Art. 28 - Difesa dall'umidità

1. A qualunque uso destinati, gli ambienti abitati al piano terreno debbono essere sempre difesi dall'umidità. A tale scopo si applicano le disposizioni previste dallo strumento urbanistico vigente e dalle leggi in materia.

Art. 29 - Dotazione idrica

1. Nei casi in cui non sia disponibile acqua dall'acquedotto civico, l'approvvigionamento idrico è effettuato tramite pozzi o sorgenti, che devono essere protetti da possibili fonti di inquinamento, in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia.

2. L'acqua di pozzo o di sorgente utilizzata per le necessità delle casa rurale deve essere sottoposta, a cura del proprietario del fondo o di chi lo abbia in uso, a periodici accertamenti chimici e batteriologici, in conformità alle vigenti disposizioni in materia.

Art. 30 - Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni rurali

1. Le acque reflue domestiche come definite dal comma 7 dell'art. 28 Titolo III del D.Lvo . 152/99 provenienti da abitazioni rurali site in zone sprovviste di fognatura devono essere chiarificate e disperse nel rispetto delle norme tecniche stabilite dal regolamento comunale di fognatura.

Laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale.

2. I fanghi prodotti dalle fosse settiche delle abitazioni rurali devono essere asportate per mezzo di ditte autorizzate, nel rispetto della normativa vigente e secondo modalità che non arrechino danni a terzi.

Art. 31 - Scolo delle acque

1. I cortili, le vie, gli orti, le aree annesse alle case rurali debbono avere uno scolo delle acque sufficiente ad evitare impaludamenti.
2. E' vietato scolare i liquami sulle vie, strade sia vicinali che interpoderali, o nelle vicinanze di abitazioni e nuclei abitativi.

Art. 32 - Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per allevamenti a carattere familiare

1. Si intendono attività zootecniche familiari quelle attività limitate all'utilizzo personale e non destinate alla vendita. Gli animali domestici e d'affezione devono disporre di un ricovero coibentato ed impermeabilizzato ed essere tenuti conformemente al disposto dell'art. 1 del regolamento regionale di cui al D.P.G.R. n° 4359 dell'11/11/1993.
2. I ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari, fatte salve le norme urbanistiche specifiche, dovranno essere costruiti o adeguati in conformità ai seguenti criteri:
 - a) consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;
 - b) evitare il ristagno delle deiezioni;
 - c) essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
 - d) favorire lo scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta attraverso pavimentazioni ben connesse, impermeabili ed adeguatamente inclinate;
 - e) non provocare odori e disagi per le abitazioni viciniori;
 - f) garantire protezione e benessere agli animali.

Art. 33 - Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per il ricovero di animali non aventi carattere familiare

1. I nuovi fabbricati costituenti ricovero per specie animali che superino i limiti dimensionali di cui al successivo comma 6 del presente articolo, di seguito denominati ricoveri zootecnici, devono essere realizzati nel rispetto dello strumento urbanistico vigente, conformemente a quanto disposto dalla legislazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro, dalle norme minime per la protezione delle diverse specie animali e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari, comunitarie e nazionali, in materia di sicurezza e di benessere degli animali nonché in conformità alla legislazione in materia ambientale, quando la realizzazione dei suddetti fabbricati richieda una valutazione di impatto ambientale.
2. *Per i nuovi ricoveri zootecnici, valgono le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Comunale Generale vigente.*
3. La costruzione di nuovi ricoveri zootecnici è subordinata all'acquisizione dei provvedimenti permissivi previsti dalla legge urbanistica della Regione Piemonte.
4. I ricoveri zootecnici, devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, dotati di acqua in quantità e qualità adeguata, e provvisti di idonei sistemi di convogliamento e raccolta delle deiezioni.
5. I locali dei ricoveri zootecnici devono essere agevolmente pulibili, lavabili e disinfettabili.
6. Fatte salve le N.T.A. ed eventuali norme speciali in materia, i ricoveri zootecnici devono essere realizzati nel rispetto dei seguenti parametri:
 - a) altezza minima dei ricoveri : 3m;

b) volume specifico minimo di 20 mc di ambiente per capo bovino o bovino equivalente (1 Bovino=1 Bufalino=1 Equino=3 Vitelli o 3 giovani bufali o 3 puledri=7 ovini o 7 caprini=50 Tacchini o 50 anatidi=100 Polli o altre 100 specie avicole=100 conigli).

7. Ai fini di una corretta profilassi sanitaria, gli ovini ed i caprini possono essere tenuti, nello stesso ricovero, insieme ai bovini e bufalini, solo se aventi lo stesso livello sanitario.

8. E' vietato allevare gli animali da cortile, i colombiformi ed altre specie di uccelli nei ricoveri di bovini, ovini, caprini.

9. Il proprietario degli animali allevati nei ricoveri di cui al presente articolo è tenuto a comunicare al Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio, la loro presenza indicandone la specie ed il numero.

10. La costruzione dei ricoveri di cui al comma 1 del presente articolo è soggetta ad autorizzazione del Comune che la rilascia previo parere favorevole dell'A.S.L. - Servizio igiene e sanità , per quanto attiene le competenze in materia di igiene del suolo e dell'abitato, e del Servizio veterinario territorialmente competente per quanto riguarda l'idoneità del ricovero anche ai fini della profilassi delle malattie infettive e/o diffuse delle specie allevate e del benessere degli animali presenti.

Art. 34 - Divieto di attivazione di allevamenti in centri edificati

1. Sono fatte salve le preesistenze e gli ampliamenti compatibili con riferimento alle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale.

Art. 35 - Nuovi recinti per gli animali

1. I nuovi recinti per il contenimento, anche solo temporaneo, di animali, ad eccezione di quelli adibiti a pascolo o prato-pascolo, devono essere collocati ad almeno 20 metri dalle abitazioni di terzi, e l'eventuale lettiera e le deiezioni prodotte devono essere adeguatamente e periodicamente asportate dai relativi terreni al fine di prevenire l'emanazione di odori molesti, garantire il rispetto delle condizioni di benessere animale e non causare inquinamento ambientale.

2. Le norme di cui al comma 1 del presente articolo, ad eccezione della distanza di metri 20 dalle abitazioni di terzi, si applicano anche ai recinti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Letamai, concimaie e pozzi neri. Norme di realizzazione : vedi capo V, art. 46

Art. 36 - Terreni per uso zootecnico

1. Quando i terreni siano impiegati per uso di pascolo o di passaggio di animali da allevamento o quando sulle aree libere vengano collocate installazioni mobili per allevamenti tali che, attraverso le deiezioni e gli scoli, si abbia un inquinamento con materiale putrescibile o nauseabondo oppure che dal terreno possa, per dilavamento con acque di pioggia, essere inquinato ed infestato il terreno a valle, sarà cura dell'Amministrazione comunale dettare le norme in base alle quali possa essere consentita l'utilizzazione predetta senza danni o molestia a terzi.

Art. 37 – Misure profilattiche per il controllo dello sviluppo di popolazioni di zanzare

1. Al fine di evitare le condizioni favorevoli allo sviluppo di popolazioni di zanzare si devono adottare le seguenti misure profilattiche nelle proprietà private:

a) nelle aree contigue alle abitazioni (terrazze, giardini, orti ecc) va evitata la formazione di raccolte d'acqua, rimuovendo ogni sorta di contenitore per lo sviluppo larvale, come ad es. secchi, bacinelle, barattoli, bidoni, copertoni abbandonati ecc..

b) eliminare le piccole raccolte d'acqua (es. teli di nylon che formano pozze artificiali) svuotando l'acqua nel terreno; inoltre, contenitori di uso comune come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori ecc. vanno svuotati e puliti periodicamente almeno ogni settimana;

c) eventuali contenitori di acqua inamovibili, come vasche in cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, vanno coperti con strutture rigide o reti a maglia molto fine (reti zanzariere);

d) nelle piccole fontane ornamentali da giardino introdurre pesci che si nutrono di larve, come ad es. i pesci rossi;

e) tenere ben rasata l'erba dei giardini privati e condominiali ed eliminare le sterpaglie;

f) le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell'acqua piovana, presenti in giardini e cortili, vanno ispezionate, pulite e vuotate almeno ogni due settimane.

Art. 38 – Abbeveratoi

1. Gli abbeveratoi debbono essere posti a debita distanza dal pozzo per l'emungimento di acqua potabile o da qualsiasi altro serbatoio di acqua e devono essere costruiti con materiale di facile lavatura e tenuti costantemente puliti.

2. Ove sia possibile, si devono alimentare gli abbeveratoi con acqua corrente o almeno disporre che l'acqua vi scorra e si rinnovi abbondantemente dopo l'abbeveramento.

3. Gli abbeveratoi non devono mai essere alimentati dallo stesso rubinetto di presa dell'acqua utilizzata per l'uso domestico.

4. E' fatto divieto di lavare in essi il bucato e di immergervi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

Art. 39 - Depositi di foraggi ed insilati

1. I depositi di foraggi ed insilati devono distare almeno 20 metri dalle civili abitazioni di proprietà ed almeno 50 metri dalle abitazioni di terzi.

2. Non devono in ogni caso essere fonte di emanazione di odori sgradevoli e fastidiosi.

3. E' vietato depositare, anche temporaneamente, cumuli di foraggi e/o paglia o comunque residui infiammabili di attività agricola sotto i manufatti stradali, i ponti, i cavalcavia, o nelle loro immediate vicinanze.

CAPO V

GESTIONE DEI LIQUAMI ZOOTECNICI E DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI

Art. 40 - Definizione di liquami zootecnici

1. Si definisce liquame zootecnico l'effluente di allevamento, non palabile, derivante dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni.
2. Sono assimilati al liquame, se provenienti dall'attività di allevamento:
 - a) i liquidi di sgrondo percolati da materiali palabili in fase di stoccaggio;
 - b) i liquidi di sgrondo percolati da accumuli di letame;
 - c) le frazioni non palabili di effluenti zootecnici, da destinare all'utilizzazione agronomica;
 - d) le sostanze derivanti dal trattamento di effluenti zootecnici;
 - e) i liquidi di sgrondo percolati dai foraggi insilati.

Art. 41 - Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola

1. Nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola i produttori di reflui zootecnici, palabili e non, devono attenersi agli obblighi emanati dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R e presentare relativa documentazione alla Provincia, in attesa dell'adozione delle norme statali e regionali previste dall'art. 38 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 e successive modificazioni.

Art. 42 - Norme per l'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici

1. L'utilizzazione agronomica dei liquami è soggetta alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa regionale in materia di tutela ambientale.
2. Nelle zone non ricadenti nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R "*Regolamento regionale recante: Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma d'azione*" i produttori, singoli o associati, di liquami zootecnici sono tenuti a presentare istanza di autorizzazione, per l'applicazione agronomica dei liquami stessi, alla Provincia e al Comune.
3. Il provvedimento permissivo che autorizza l'utilizzazione zootecnica dei liquami, ovvero il diniego motivato dell'autorizzazione, deve essere rilasciato entro il termine di 60 giorni dalla produzione dell'istanza, nel corso dei quali il Comune può acquisire il parere dell'ASL e del dipartimento territorialmente competente dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Regione Piemonte.

Art. 43 - Caratteristiche costruttive dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, loro collocazione e gestione

1. Nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere collocati in siti, posti possibilmente sottovento, che distino *almeno 50 metri dalle abitazioni di terzi ed almeno 50 metri da pozzi o cisterne per l'acqua potabile. Previo il nulla osta rilasciato dall'A.S.L. e dall'ARPA competenti per territorio.*
2. Al fine di preservare le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e di minimizzare le immissioni in atmosfera, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere costituiti da bacini impermeabili, con perfetta tenuta, che devono essere utilizzati con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita di materiali, solidi o liquidi.
3. Qualora i bacini impermeabili per lo stoccaggio dei liquami siano parzialmente o totalmente interrati, gli stessi devono essere collocati al di sopra del livello massimo di escursione della falda freatica, e devono essere dotati di idonei parapetti o recinzioni.
4. Al fine di acquisire valide caratteristiche agronomiche e microbiologiche, i liquami zootecnici devono permanere nei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione il tempo necessario per raggiungere un sufficiente livello di autodisinfezione ed una adeguata stabilizzazione.
5. I bacini di nuova realizzazione per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, nei quali è vietato convogliare le acque pluviali, devono avere una dimensione che assicuri uno stoccaggio minimo temporale del prodotto, variabile da 90 a 180 giorni a seconda della specie animale allevata e dalle dimensioni dell'allevamento.
6. L'utilizzo dei liquami per finalità agronomiche deve essere effettuato tenendo conto del fabbisogno fisiologico delle colture e dei periodi dell'anno più adatti, dal punto di vista ambientale ed agronomico, per l'applicazione.

Art. 44 - Definizione di effluenti di allevamento palabili

1. Si definiscono effluenti di allevamento palabili le deiezioni del bestiame, o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, in grado, se disposte in cumulo su platea, di mantenere nel tempo la forma geometrica loro conferita.

Art. 45 - Stoccaggio di effluenti di allevamento palabili

1. Tutti i ricoveri per lo stoccaggio di effluenti di allevamento palabili debbono avere la capacità proporzionata ai capi ricoverabili e devono essere costruiti nel rispetto delle normative vigenti.
2. Mucchi di letame ed altri concimi, limitati ai bisogni di un podere, sono tollerati, purché in aperta campagna ed a non meno di 50 metri da qualsiasi abitazione, da pozzi d'acqua potabile, da acquedotti, serbatoi e strade, e purché non diano luogo ad infiltrazioni nel sottosuolo e non permangano sul posto per più di un mese.
3. Al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione degli effluenti di allevamento palabili devono essere costituiti da apposite concimaie impermeabili a perfetta tenuta, dotate di idoneo cordolo su tre lati del perimetro ed adeguati pozzetti di raccolta del percolato; le stesse concimaie devono

essere utilizzate con modalità tecniche che prevenivano qualsiasi fuoriuscita di materiali, solidi o liquidi.

Art. 46 - Trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili

1. Lungo le strade pubbliche o private, il trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili deve essere effettuato con veicoli ed attrezzature che siano idonei ad evitare qualsiasi perdita di effluente lungo il percorso ed a minimizzare l'emissione di odori molesti.

Art. 47 - Spargimento dei liquami

1. Lo spargimento su suolo scoperto a scopo di concimazione di materiale fermentescibile o putrescibile di qualunque natura nonché materiale polverulento, anche se costituito da elementi inerti, è consentito purché non ne derivi danno o molestia agli abitanti delle case contermini.

2. Lo spargimento è consentito purché il materiale venga interrato mediante aratura entro 24 ore dalla conclusione dell'operazione oppure tramite appositi interratori durante le operazioni di spargimento, al fine di evitare la propagazione di odori sgradevoli. E' inoltre consentita la distribuzione di liquami su colture in atto, senza l'interramento, a condizione che non ci sia la diffusione di aerosol nauseabondi che disturbino l'abitato.

3. Per quanto riguarda lo smaltimento e la distribuzione dei liquami sul suolo si dovrà fare riferimento a quanto previsto dalle specifiche normative statali e regionali di settore oltre a specifici regolamenti o disposizioni comunali.

4. Il trasporto deve essere effettuato all'infuori del periodo che va dalle ore 11,00 alle ore 14,00 e le aree agricole interessate allo smaltimento del liquame dovranno essere ubicate ad una distanza minima di 50 ml. dalle abitazioni.

Art. 48 - Spargimento dei liquami in vicinanza di centri abitati

1. Lo spargimento dei liquami ad una distanza inferiore ai 50 METRI da un centro abitato o da singole abitazioni è consentito solo se l'operazione viene effettuata tramite appositi interratori, o se lo stesso spargimento viene realizzato contestualmente ad un adeguato intervento di aratura.

2. Lo spargimento degli effluenti di allevamento zootecnico palabili ad una distanza inferiore ai 50 metri da un centro abitato deve essere effettuato in conformità alle norme della buona pratica agricola (D.M. 19 aprile 1999) e alle norme regionali.

CAPO VI DELLA PROPRIETA' E DELLE PRATICHE AGRARIE

Art. 49 – Coltivazione prodotti transgenici.

1. Il comune si adegua alle norme regionali vigenti in merito alla disciplina relativa alla coesistenza sul territorio piemontese delle varie forme di coltivazione: transgenica, convenzionale e biologica. In attesa di emanazione di specifiche norme legislative in materia di coesistenza delle varie forme di coltivazione, dovrà essere rispettato il principio di precauzione in modo da evitare inquinamenti e tutelare le colture tradizionali.

Art. 50 – Tutela della proprietà

1. E' vietata qualsiasi forma di occupazione anche temporanea di fondi ed aree agro-silvo pastorali od incolti e comunque non urbani nonché di manufatti rurali ed agresti sia di proprietà pubblica che privata senza il consenso del proprietario e/o dei legittimi beneficiari. L'occupazione dei siti o dei manufatti di proprietà comunale è regolata dagli appositi regolamenti e disciplinari vigenti in materia di amministrazione ed uso di beni patrimoniali comunali. E' inoltre proibita ogni forma di turbativa o molestia che possa recare danno o pregiudizio alle colture in atto od al pacifico godimento dei fondi o dei manufatti rurali od agresti. Nei casi in cui le turbative e le occupazioni abusive avessero ad oggetto beni comunali demaniali ovvero beni immobili soggetti ad uso civico, il Sindaco, qualora chi di dovere non ottemperasse all'ordine impartito, potrà far provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

Art. 51 - Colture agrarie. Limitazioni

1. Ciascun proprietario di terreni può usare i suoi beni per colture e allevamenti che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o danno per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.
2. Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà facoltà di imporre, con ordinanze, opportune modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture e di ordinare, in caso di inadempienza, la cessazione dell'attività secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Art. 52 - Impianto di alberi e siepi presso i confini. Recisione di rami protesi e radici

1. Per l'impianto di alberi e siepi presso il confine di proprietà si osservano le disposizioni del Codice Civile.

2. La piantumazione di alberi o di siepi lungo le sedi viarie per arredo ovvero per coltura del terreno o bosco, deve avvenire nel rispetto delle norme dettate dal C.C. e dalle leggi forestali nonché dal vigente codice della strada.
3. I proprietari dei fondi sono tenuti a tenere regulate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare l'altrui proprietà e le strade nonché a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, impedendo la libera visuale.
4. In caso di trascuratezza del proprietario, l'Autorità comunale farà eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.
5. Ai sensi dell'art. 896 del C.C., in mancanza di usi locali, il proprietario del fondo su cui si addentrano le radici di alberi del vicino, può tagliarle direttamente.

Art. 896 del CODICE CIVILE - Recisione di rami protesi e di radici
Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.
Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.
Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'art. 843

Art. 53 - Disciplina del piantamento di alberi sul confine tra privati

A – DEFINIZIONI IN MATERIA DI DISTANZE DEI PIANTAMENTI DAI CONFINI

1. *Per l'applicazione della normativa in materia di distanze dei piantamenti dai confini si considerano piante di alto fusto quelle il cui fusto raggiunge altezze notevoli come i pioppi, pioppi cipressini, noci, querce e carpini, olmi, robinie, faggi, salici, gelsi, platani, tigli, aceri, castagni, pini mentre sono considerate piante di non alto fusto quelle il cui fusto raggiunge altezze non superiori a 3 metri e che si diffondono naturalmente in rami. La distinzione tra alberi di alto fusto e alberi non di alto fusto ai fini dell'applicazione della normativa sulle distanze dai confini è fatta con riguardo alla specie della pianta e non al modo in cui essa sarà tenuta e regolata (capitozzatura, e simili).*
2. *Per piantamento si intende la messa a dimora in pieno campo.*
3. *La distanza si misura dalla linea di confine alla base esterna del tronco durante la messa a dimora o luogo di semina o dell'emergenza della pianta.*

B – NORME GENERALI SULLE DISTANZE DELLE PIANTE DAI CONFINI

1. *Nelle zone agricole la distanza dalla proprietà confinante delle piante di alto fusto singole o a filare unico, non può essere inferiore a mt. 15,00.*
2. *Nelle stesse zone la distanza dalla proprietà confinante delle piante non di alto fusto, singole o a filare unico, non può essere inferiore a mt. 4,00.*
3. *La distanza di piante di alto fusto dal confine è ridotta a 10,00 mt. per le piante che saranno recise al ceppo con turno da 6 a 9 anni (ceduazione quale forma di governo*

del bosco che si basa sul taglio della parte aerea della pianta, lasciando intatta la ceppaia, da cui si sviluppano i polloni che ricostruiscono la nuova massa legnosa) ed è ridotta a mt. 4,00 per i boschi riconosciuti e tutelati dalle leggi forestali.

- 4. La distanza dal confine di piante di alto fusto e non di alto fusto è ridotta rispettivamente a mt. 4,00 e a mt. 2,00 per i piantamenti in vivaio da estirparsi entro il compimento del terzo anno dalla data di messa a dimora.*
- 5. La messa a dimora e il mantenimento di piante a distanza dal confine inferiore rispetto a quanto stabilito dai commi precedenti è sempre consentita per accordo tra i confinanti risultante da atto scritto o da esistenza pacifica.*
- 6. Le distanze stabilite dal presente articolo si applicano indipendentemente dalla destinazione attuale o futura dei fondi su cui le piante insistono o dei fondi con essi confinanti.*
- 7. In caso di violazione delle norme sulle distanze dei piantamenti da confine il proprietario danneggiato farà ricorso all'Autorità Giudiziaria ordinaria.*
- 8. La presenza alla data di entrata in vigore del presente Regolamento di pioppi a distanza non regolamentare dal confine è comunque tollerata fino al raggiungimento della maturazione; decorso tale termine i pioppi a distanza non regolamentare devono essere abbattuti. La data di maturazione dei pioppi è fissata in un massimo di anni 14 dal piantamento o dalla nascita spontanea.*
- 9. A partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, ai fini dell'applicazione delle norme contenute in questo titolo la nascita e crescita spontanea degli alberi è soggetta alle medesime norme stabilite per i piantamenti. In caso di nascita di piante a distanza non regolamentare dal confine, il proprietario del fondo su cui sono nate è tenuto pertanto ad estirparle o a trasferirle a distanza regolamentare.*
- 10. Salvo diverso accordo tra i proprietari interessati e quanto stabilito a tutela delle alberate storiche lungo le strade, gli alberi che si trovano a distanza non regolamentare abbattuti, caduti, o morti per qualsiasi causa, non possono essere rimpiazzati se non osservando le distanze prescritte.*

C – DISTANZE DI PIANTAMENTI DAI CORSI D'ACQUA

Fatto salvo il rispetto della distanza dalla proprietà limitrofa nonché delle diverse disposizioni nazionali, regionali o provinciali sulla tutela degli argini, delle sponde o delle ripe, non è consentito piantare alberi di alto fusto ad una distanza inferiore a metri sei da fiumi, torrenti e rii. E' tuttavia facoltà dei proprietari e dei conduttori di fondi confinanti piantare fino al bordo superiore della sponda o della ripa salici ed alberi di basso fusto per trattenere con le radici il terreno.

D – DISTANZE DAI FABBRICATI

Fatti salvi specifici diversi accordi tra le parti, nelle zone agricole gli alberi devono essere piantati ad una distanza dai fabbricati di:

- a) metri 25,00 per gli alberi di alto fusto;*
- b) metri 5,00 per gli alberi di non alto fusto;*
- c) metri 2,00 per le essenze di cui all'articolo seguente.*

E – VITI, SIEPI ED ALTRE FORME DI VEGETAZIONE SUL CONFINE

- 1. Salvo diverso accordo tra i proprietari, tra fondi confinanti è vietato piantare a distanza inferiore a metri 1,00 dal confine arbusti, viti, siepi vive, siepi a rescissione, piante da frutta o piante di altro genere con sviluppo in altezza superiore a metri 2,00.*
- 2. La distanza stabilita dal comma precedente non si osserva se sul confine esiste un muro divisorio (comune o in proprietà), a condizione che l'altezza delle piante non ecceda la sommità del muro.*
- 3. I proprietari di piante messe a dimora in prossimità del confine con o senza recinzione, dovranno comunque provvedere affinché rami, frutti o foglie non cadano nella proprietà confinante, salvo diverso accordo con detta proprietà.*

F – ALTRE NORME IN MATERIA DI PIANTAMENTI

- 1. Nelle zone agricole, industriali, artigianali, nei boschi urbani e nei parchi pubblici è consentito mettere a dimora esclusivamente alberi e siepi di specie autoctona.*
- 2. Il Comune ha la facoltà di indicare nei progetti edilizi di maggiore impatto, compresi quelli di natura residenziale, le specie arboree da impiegare nella realizzazione delle opere di urbanizzazione, a scopo di riequilibrio ambientale.*
- 3. Nei progetti di opere pubbliche o private che prevedono la realizzazione di verde di qualsiasi genere (verde stradale, giardini, e via di seguito) dovranno sempre essere indicate le essenze impiegate.*

Art. 54 - Aratura dei terreni

1. I frontisti delle strade pubbliche, ad uso pubblico o vicinali, non possono arare i loro fondi in adiacenza delle strade e/o dei fossi, ma devono formare lungo di essi una regolare capezzagna per manovrare l'aratro senza danneggiare le strade, le ripe ed i fossi. In particolare le lavorazioni meccanico – agricole dovranno arrestarsi ad almeno un metro dal ciglio stradale e l'ultimo solco non potrà essere fresato ove non esista fosso, in modo che si crei un argine naturale in grado di trattenere e convogliare le acque di scolo del campo in zone non pericolose o dannose per la strada. Ove esisteva un fosso e successive arature o fresature lo avessero riempito, è fatto obbligo al proprietario e/o conduttore del ripristino.

Art. 55 - Pulizia delle aree private e terreni non edificati

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato ed i terreni non edificati devono essere tenuti puliti; le manutenzioni ed il corretto stato di efficienza devono essere eseguiti con diligenza da parte dei rispettivi proprietari o conduttori.

2. *I proprietari ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia il loro uso e destinazione, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti anche se abbandonati da terzi.*

E' fatto obbligo di conservare i terreni costantemente puliti evitando il vegetare di rovi, erbe infestanti, ecc. provvedendo all'esecuzione dello sfalcio dell'erba.

3. In caso di inadempienza, il Sindaco con propria ordinanza, intima la pulizia delle aree o dei fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Sindaco provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari od ai conduttori.

Art. 56 – Spigolature, rastrellature, raspollature

1. Senza il consenso del proprietario e/o del conduttore, è vietato spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri anche se spogliati interamente dal raccolto. Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al presente articolo deve risultare da un atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

2. E' vietato, ai non proprietari dei fondi, raccogliere frutti anche su terreni abbandonati (es. castagne, noci ecc.).

Art. 57 - Proprietà dei frutti caduti dalle piante

1. I frutti caduti dalle piante, ancorché situate su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, se gli usi locali non stabiliscono diversamente, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

2. I frutti caduti dalle piante, su proprietà private, appartengono al proprietario del fondo su cui cadono.

Art. 58 – Furti campestri

1. Chi è sorpreso in campagna, con strumenti agricoli, pollami, legna, frutta, cereali ed altri prodotti e non sia in grado di giustificarne la provenienza, può essere accompagnato nell'ufficio di polizia per gli accertamenti necessari.

Art. 59 -Trasporti di legname

1.È vietato condurre a strascico sulle strade legname di qualunque sorta e dimensione in modo da compromettere il buon stato della sede stradale e danneggiare i manufatti in qualunque modo. Per la circolazione delle tregge e slitte valgono le disposizioni del codice della strada.

Art. 60 – CONTROLLO DI POPOLAZIONI DI ANIMALI

1. E' vietata la distruzione di nidi e delle nidiate di uccelli. E' parimenti vietato attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.

2. *A fini di riequilibrio ambientale e di tutela della biodiversità il Comune può intraprendere campagne di controllo delle popolazioni di animali sovrabbondanti e che arrecano danno (piccioni, cornacchie grigie, gazze, minilepre, cinghiali, porcastri, caprioli, ecc.) in accordo con gli Enti ed organismi competenti e in conformità con quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di caccia e di controllo della fauna omeoterma.*

3 .I cittadini ed in particolare modo gli agricoltori sono tenuti a collaborare allo svolgimento di indagini ed azioni finalizzate al riequilibrio ambientale.

4. E' sempre vietato immettere in natura animali di specie alloctone.

5.Chi intenda rifiutare un animale di specie alloctona e chi ritrova un animale di specie alloctona è tenuto a conferirlo al Comune per l'invio ad appositi centri di raccolta.

Art. 61 – Apicoltura

1. Gli allevamenti di api dovranno essere situati alle seguenti distanze di sicurezza:

- a non meno di 10 metri da strade di pubblico transito, comprese quelle private;
- a non meno di 5 metri dai confini dell'altrui proprietà;
- a non meno di 15 metri da abitazioni, stalle o altri insediamenti.

2. La disciplina dell'apicoltura è altresì regolata con la Legge Regionale 3 agosto 1998 n° 20 "Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte".

Art. 62 - Usi Civici

1. Per l'esercizio degli usi civici che venissero accertati sui terreni demaniali a beneficio della popolazione del Comune, si osserveranno le norme del Regolamento da emanare ai sensi degli artt. 43 e seguenti del R.D. 26/2/1928 n. 332. Fino all'emanazione di tale regolamento si osservano le norme per l'utilizzazione dei boschi e pascoli contenute nel R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267, nel rispettivo regolamento approvato con R.D. 16 maggio 1926 n. 1126 e nelle prescrizioni di massima di polizia forestale.

Art. 63 – Danneggiamenti

1. E' fatto divieto di danneggiare fabbricati, ricoveri , manufatti di ogni tipo, cippi confinari e commemorativi, punti trigonometrici, segnaletiche di proprietà pubblica e privata, cappelle votive, etc..

CAPO VII

SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE, GESTIONE DEL BOSCO, DEI BOSCHETTI E DELLE SIEPI

Art. 64 - Definizione di bosco

1. Fatti salvi i casi specifici di esclusione e le deroghe compendiate dalla legislazione vigente in materia di forestazione, si considerano bosco le formazioni vegetali, di origine naturale o artificiale, e i terreni su cui esse sorgono, caratterizzati dalla presenza di vegetazione arborea, associata o meno a quella arbustiva, in cui la copertura della componente arborea è superiore al 20%.

2. Le formazioni vegetali di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere considerate bosco solo se si estendono su un terreno avente superficie pari o superiore a 1000 metri quadri ed una larghezza media minima, misurata dalla base esterna dei fusti, pari o superiore a 10 metri.
3. La viabilità o i canali presenti all'interno dei boschi, aventi larghezza pari o inferiore a 3 metri, non costituiscono interruzione della superficie boscata.
4. Sono considerati bosco i terreni su cui sorgono le formazioni vegetali descritte al comma 1 e 2 del presente articolo, che siano temporaneamente privi della vegetazione arborea per cause naturali, compreso l'incendio, o per intervento dell'uomo.
5. Gli arboreti da legno non sono considerati bosco.

Art. 65 – Modalità di gestione e salvaguardia del bosco

1. Per le modalità di gestione e salvaguardia del bosco si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia forestale e di tutela paesaggistica; l'utilizzo dei boschi inoltre deve avvenire nel rispetto degli usi e consuetudini in detta materia.
2. E' fatto divieto di asportare legna, anche se abbandonata, salvo autorizzazione del proprietario ovvero del Sindaco per la proprietà pubblica, nel rispetto delle vigenti regolamentazioni in materia e degli usi.

Art. 66 - Salvaguardia delle macchie boschive

1. E' fatto divieto di recidere e recare danno alle specie arboree facenti parte delle macchie boschive presenti sul territorio comunale senza specifica autorizzazione del Sindaco.

Art. 67 – Flora spontanea e prodotti del sottobosco

1. Per quanto riguarda la flora spontanea, la raccolta dei prodotti del sottobosco, si fa riferimento alla Legge Regionale 2/11/1982 n. 32 "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale".

Art. 68 - Definizione di boschetto

1. Si definisce boschetto qualsiasi raggruppamento di piante arboree e/o arbustive, non poste in filari, vegetante su terreni aventi dimensioni inferiori a quelle minime stabilite per la definizione delle aree boschive di cui all'articolo 64 del presente Regolamento, ed in ogni caso aventi una superficie superiore a 100 mq.

Art. 69 - Definizione di siepe

1. Si definisce siepe una fascia di vegetazione, costituita da alberi o arbusti posti in filari, avente larghezza e forma variabile, svolgente la funzione di riparo e delimitazione della proprietà dei fondi agricoli, di frangivento e di protezione delle sponde dei corsi d'acqua.

Art. 70 - Modalità di gestione di siepi e boschetti

1. La forma di governo e le modalità di trattamento adottate per la gestione di siepi e boschetti devono essere conformi alle tradizioni agricole locali ed alle specifiche pratiche di silvicoltura.
2. E' fatto obbligo ai proprietari di provvedere alla manutenzione e cura periodica delle siepi e delle zone boscate in genere, in modo da eliminare erbe ed arbusti infestanti dannosi alle essenze arboree più pregiate costituenti le siepi.
3. Nelle siepi potranno essere effettuati tagli cedui a raso o a capitozza, in periodo di riposo vegetativo, avendo cura di mantenere vitale la capacità pollonifera delle ceppaie.
4. Le siepi ubicate in prossimità di pubblica viabilità devono essere controllate con periodiche ceduzioni e/o tagli di contenimento, volti ad evitare uno sviluppo delle piante o dei rami che possa creare rischi per la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione.
5. Sono oggetto di tutela e non si possono estirpare, le ceppaie soggette alla pratica della ceduzione ricadenti lungo i corsi d'acqua pubblici fino ad una distanza di m. 4 dalle sponde od altra distanza obbligatoria prevista dalla vigente normativa regionale.
6. E' altresì vietata, in prossimità delle siepi, la pratica dell'eliminazione delle erbe e degli arbusti infestanti tramite il fuoco.
7. Fatte salve le disposizioni dell'art. 29 del C.d.S., il Comune può disporre i necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di siepi e boschetti, con l'emanazione di specifiche ordinanze ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.
8. Fatte salve le N.T.A. del Piano Regolatore, l'eliminazione totale o parziale delle siepi e boschetti è soggetta a preventiva comunicazione al Comune, corredata da dettagliata documentazione descrittiva dell'intervento; il Comune, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, al fine di tutelare gli interessi pubblici di natura idraulica, agronomicoforestale e paesaggistica, può inibire la realizzazione dell'intervento, ovvero imporre particolari modalità per la realizzazione ed eventuali compensazioni della vegetazione espantata con nuovi impianti; decorso il suindicato termine nel silenzio protratto del Comune, l'intervento può essere eseguito.
9. E' severamente vietato, a chiunque, il taglio di quelle piante autoctone il cui fusto, all'altezza dal suolo di metri 1, raggiunga la circonferenza di cm. 200. Eventuali deroghe possono essere concesse dall'Autorità competente solo per documentate e motivate esigenze.

Art.71 - Impianto di siepi e di piante

1. Qualora i proprietari dei fondi adiacenti alle strade vicinali e comunali intendano provvedere all'impianto di siepi, dovranno formarle con l'utilizzo di essenze locali o naturalizzate.
2. Le operazioni di impianto dovranno essere effettuate entro un anno dalla data della comunicazione di intenzione d'impianto.

Art. 72 - Gestione di siepi e boschetti in ambiti territoriali di riordino fondiario ed in ambiti di realizzazione di opere pubbliche

1. Nei casi in cui si ricada in ambiti di riordino fondiario, di riassetto della proprietà fondiaria e di sistemazioni agrarie e forestali, è obbligatorio, in conseguenza dell'espianto di siepi o boschetti, realizzare nuovi impianti in compensazione per una superficie pari a quella espantata, garantendo, nel caso delle siepi, almeno il medesimo sviluppo lineare.
2. Nelle fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo, è obbligatorio comunicare al Comune l'espianto di siepi o boschetti, almeno trenta giorni prima dell'intervento; tale comunicazione di inizio di attività deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) Documentazione fotografica dello stato di fatto;
 - b) Descrizione degli interventi previsti;
 - c) Elenco delle specie da eliminare e di quelle da impiantare in compensazione;
 - d) Superficie di espianto e di nuovo impianto;
 - e) Estremi catastali delle aree interessate;
 - f) Durata dei lavori.Il Comune entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, può motivatamente vietare l'intervento o prescriverne le particolari modalità di attuazione; in assenza di tali atti l'espianto può essere effettuato.
3. Nei casi in cui si rende necessario espiantare siepi e boschetti per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, non è obbligatorio l'intervento compensativo di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 73 - Piante arboree e/o arbustive di pregio

1. Si definiscono piante di pregio singole piante arboree e/o arbustive o piccoli raggruppamenti delle stesse che, pur non essendo riportate in elenchi ufficiali di disposizioni legislative nazionali e/o regionali, per età, portamento, dimensioni o ubicazione ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche sono percepite dalla collettività come piante di valore storico, culturale e paesaggistico di interesse comunale.
2. Al fine di tutelare l'integrità delle piante di pregio presenti nel territorio, il Comune predisponde l'elenco ufficiale delle piante arboree e/o arbustive di pregio.
3. Per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo, gli elementi vegetali che costituiscono piante di pregio sono identificati con apposito atto comunale che ne delinea le caratteristiche.
4. E' vietato distruggere o alterare i beni inclusi nell'elenco ufficiale delle piante arboree e/o arbustive di pregio.
5. Qualora nell'elenco comunale di cui al comma 2 siano incluse piante di proprietà privata, il Comune stipula con i proprietari delle stesse una specifica convenzione finalizzata a disciplinare le modalità e la ripartizione degli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria delle piante, al fine di assicurarne l'integrità e la conservazione.
6. Per le piante incluse negli elenchi regionali ai sensi della L.R. 50/1995 " Alberi monumentali", valgono le disposizioni della medesima.

Art. 74 – Manutenzione dei prati ed incolti

1. *E' fatto obbligo di sfalcatura ed asportazione dell'erba da parte dei proprietari di terreni circostanti agli abitati e di terreni in cui la coltura agraria risulti abbandonata.*

Tale obbligo, per motivi generali di sicurezza, potrà essere fatto valere tramite ordinanza sindacale.

2. Qualora il proprietario/conduuttore non provvedesse nei modi e nei termini fissati dalla predetta ordinanza, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione a termine del presente regolamento, addebiterà le spese al proprietario.

Art. 75 – Campeggi

1. E' fatto divieto di praticare il campeggio su tutto il territorio comunale, esercitato con qualunque mezzo e qualsiasi forma, salvo che nelle aree all'uopo destinate ed autorizzate dal Comune a norma delle leggi vigenti in materia e dello strumento urbanistico.

2. Il Funzionario responsabile può derogare al divieto di campeggio nei soli casi di insediamenti temporanei, limitati per periodo e per luogo, nel rispetto della normativa igienico sanitaria e della L.R. 31/08/1979 n. 54 e s.m.i.

3. L'accertamento di infrazioni al presente regolamento da parte di anche un solo partecipante al campo comporta la decadenza dell'autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti.

Art. 76 - Accensione di fuochi nelle campagne

1. In tutto il territorio comunale è vietato accendere fuochi per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuti.

2. E' permessa l'accensione di fuochi, per titolari e/o conduuttori di fondi agricoli, per lo smaltimento della sterpaglia, dei residui della potatura, dei residui della manutenzione e taglio delle siepi, dei residui colturali a distanza tale che non possa creare pericolo per case, stalle, fienili, pagliai e strade statali, provinciali e comunali, avendo cura che il materiale sia convenientemente essiccato in modo da evitare eccessivo fumo e/o che lo stesso, a seguito del vento, sia trasportato verso le abitazioni o le strade statali, provinciali e comunali.

3. I fuochi dovranno essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finché non siano completamente spenti. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle campagne, contenute in leggi nazionali e regionali e nelle ordinanze di attuazione. In particolare si dovrà rispettare la Legge Regionale 09/06/1994 N. 16.

4. Non si possono accendere fuochi nella campagna se non in casi di assoluta necessità e per comprovate esigenze agricole e salvo che questi non siano accesi in appositi focolari esterni. Anche in questi casi dovranno essere osservate tutte le misure necessarie per prevenire danni alle proprietà e per evitare ogni pericolo di incendio. E' sempre vietata l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale in terreni boscati o cespugliati ed a distanza inferiore di cinquanta metri da essi, al fine di prevenire gli incendi, con le deroghe previste dall'art. 7 della L.R. 09/06/1994 n. 16.

CAPO VIII

MALATTIE DELLE PIANTE, LOTTA CONTRO INSETTI ED ANIMALI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA, DIFESA DELLE PIANTE, IMPIEGO DI PESTICIDI E FITOFARMACI

Art. 77 - Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria.

1. Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante deve essere eseguito quanto segue:

a) nell'evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, di insetti o di altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità comunale, d'intesa con il Settore fitosanitario della Regione Piemonte, ex Osservatorio per le malattie delle piante, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità alla Legge 18.06.1931 n. 987 e s.m.i., contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche; il Comune collaborerà altresì con gli Enti preposti nella lotta guidata.

b) Salve le disposizioni dettate dalla predetta Legge 18.06.1931 n. 987 e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12.06.1933 n.1700 e modificate con R.D. 02.12.1937 n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coltivatori e ad altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità comunale e al Settore fitosanitario della Regione Piemonte, ex Osservatorio per le malattie delle piante, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiano diffusibili o pericolosi e di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che vengano all'uopo indicati. Per i boschi affetti da malattie, valgono altresì le norme in materia emanate a livello nazionale e regionale. Allo scopo di preservare i boschi e le colture dall'invasione di insetti e di crittogame, l'Autorità comunale può ordinare il taglio delle piante e le estrazioni delle ceppaie morte, sentito il parere degli Enti incaricati in detta materia.

2. Verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, i coloni ed altri comunque interessati all'azienda, non potranno trasportare altrove le piante o parte di esse esposte all'infestazione senza certificato di immunità rilasciato dal Settore fitosanitario della Regione Piemonte, ex Osservatorio per le malattie delle piante.

Art. 78 - Cartelli per esche avvelenate

1. È vietato spargere esche avvelenate sul territorio ed impiegare sostanze venefiche senza specifica autorizzazione dell'Autorità sanitaria e veterinaria competente per territorio.

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze in esse contenute possano recare danno all'uomo od agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta "terreno avvelenato" o simile.

Art. 79 - Norme relative alla protezione delle piante e dei prodotti agricoli

1. E' vietato effettuare trattamenti con fitofarmaci insetticidi, acaricidi, diserbanti ed anticrittogamici alle colture, sia legnose che erbacee, durante il periodo della fioritura (dall'apertura dei petali alla caduta degli stessi) al fine di salvaguardare la vita delle api e degli altri insetti impollinatori.
2. L'uso di anticrittogamici, insetticidi, diserbanti o di altri presidi sanitari per la difesa delle piante e dei prodotti agricoli è regolato dal D.P.R. 03.08.1968 n. 1255.
3. Chi distribuisce tali prodotti è il solo responsabile di eventuali danni a persone, animali, colture, acque, ecc.; per l'uso di prodotti con tossicità di ex 1^a classe, ora definiti molto tossici - tossici e di quelli di ex 2^a classe, ora definiti nocivi, è obbligatorio essere in possesso del tesserino di autorizzazione all'acquisto ed all'impiego rilasciato dal Servizio agricoltura della Provincia di Torino dopo apposito esame.
4. E' severamente proibito scaricare gli eventuali residui di prodotti nonché le acque di lavaggio delle botti usate per i trattamenti, in canali, fossi, risorgive od altri analoghi luoghi, poiché i prodotti succitati possono arrecare danni a colture, animali, falde acquifere, flora spontanea, ecc.

Art. 80 - Modalità d'impiego degli antiparassitari

1. Nel corso del trattamento con prodotti antiparassitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.) si deve evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche e private, strade e colture attigue.
2. All'interno dei centri abitati è vietato l'uso dei prodotti antiparassitari appartenenti già alla I^a II^a classe tossicologica, ora definiti molto tossici - tossici e nocivi, fatta eccezione nel caso di specifiche e dimostrabili necessità di ordine fitopatologico.
3. L'erogazione di antiparassitari con atomizzatori e nebulizzatori è consentita solo a distanze superiori a 30 m. da abitazioni, edifici e luoghi pubblici con le relative pertinenze. Al di sotto di detta distanza i trattamenti dei terreni e delle colture agrarie possono essere effettuati solo con presidi già di III^a e IV^a classe, cioè non compresi tra i prodotti molto tossici, tossici e nocivi, prima delle ore 10.00 e dopo le ore 17.00, in assenza di vento, solo con l'impiego della lancia a mano nei vigneti e frutteti, e delle irroratrici a barra nelle colture a terra (mais, soia, ecc).
4. La pressione dei suddetti mezzi deve essere regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva, ed il getto delle lance deve essere indirizzato in direzione opposta all'abitato.
Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci in proprietà o su superfici altrui, l'utilizzatore deve comunicare immediatamente al confinante il tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di carenza.
5. In aperta campagna il trattamento è consentito con tutti i prodotti antiparassitari purchè il getto del mezzo meccanico non raggiunga persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade. Qualora se ne ravvisi il rischio, il trattamento deve essere temporaneamente interrotto. Durante il trattamento e per tutto il tempo di carenza del prodotto distribuito dovrà venire apposto il divieto di accesso alle aree trattate mediante appositi cartelli recanti la dicitura "coltura (o terreno) trattata/o con presidi sanitari" .
6. E' vietata la preparazione delle miscele antiparassitarie e lo scarico dei liquidi di lavaggio dei contenitori e delle attrezzature in prossimità di corsi d'acqua, pozzi o sorgenti, fossi, fontane, vie, piazze e pubbliche fognature.

Art. 81 - Impiego di diserbanti

1. E' fatto divieto di eliminare la vegetazione erbacea ed arbustiva sulle sponde di fossi e canali, in presenza di acqua, tramite prodotti diserbanti.

CAPO IX VENDITA PRODOTTI AGRICOLI

Art. 82 – Autorizzazione

1. I produttori agricoli che intendono vendere al minuto prodotti ottenuti nei loro fondi per coltura o per allevamento, sono tenuti a trasmettere all'ufficio commercio del Comune, dichiarazione di inizio attività di vendita prodotti ricavati in misura prevalente per coltura o allevamento dalla propria azienda, ai sensi dell'art. 3 della legge 9/2/1963 n° 59, dell'art. 4 D.L.vo 18/05/2001 n° 228 e dell'art. 19 legge 7/8/1990 n° 241.

2. Qualora la vendita venga esercitata sul campo o comunque su sedimi privati in fregio alle strade pubbliche, il posizionamento dei prodotti ed eventuali attrezzature di supporto all'attività di vendita non può costituire ingombro al sedime stradale e sue pertinenze, salva autorizzazione specifica; inoltre le condizioni di accesso al luogo non devono comportare intralcio o pericolo all'ordinaria circolazione stradale.

3. Nell'attività di vendita devono comunque essere garantiti i livelli minimi di legge quanto a condizione igienico-sanitarie.

Art. 83 – Vendita di piante e sementi

1. E' consentito il commercio di piante spontanee, parti di esse e delle loro sementi, nell'osservanza delle norme di cui alla legge 22/5/1973 n° 269 e delle norme regionali di legge in materia.

2. E' vietato il commercio ambulante delle piante, delle parti di piante o di sementi destinati alla coltivazione a coloro che non siano muniti di apposita autorizzazione.

Art. 84 - Funghi

1. La raccolta e la commercializzazione dei funghi è regolata dal Regolamento approvato con D.P.R. 14/07/1995 N. 376 e dalla L.R. 2/11/1982 n. 32 e s.m.i.

CAPO X MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 85 - Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali

1. I proprietari ed i detentori di animali sono obbligati a denunciare all'Autorità comunale ed all'A.S.L. qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali o sospetta di esserlo.
2. I proprietari ed i possessori di animali, colpiti da malattie infettive o diffuse o sospetti di esserlo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:
 - a) isolare gli animali ammalati e quelli morti evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua;
 - b) non spostare dall'azienda animali in genere, ogni prodotto animale od altro materiale, che possa costituire veicolo di contagio, prima che vengano date le disposizioni da parte del Servizio veterinario dell'A.S.L. competente.
3. I proprietari ed i conduttori di animali infetti o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'Autorità sanitaria.

Art. 86 - Seppellimento di animali morti

1. L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320, esclusivamente con ordinanza del Sindaco su conforme parere del Servizio Veterinario e del Servizio Igiene Pubblica dell'A.S.L. competente.
2. Gli animali morti per cause naturali, o parti di essi, devono essere smaltiti in conformità alle norme del D.Lgs. 14 dicembre 1992 n. 508 o di specifiche norme di polizia veterinaria che prevedono il ritiro da parte di ditta autorizzata.

Art. 87 - Tenuta del bestiame

1. Il bestiame, oltre ad essere tenuto in buono stato di pulizia, deve essere ricoverato in stalle sufficientemente igieniche e razionali.
Gli animali devono godere delle cosiddette "cinque libertà" seguenti:
 - libertà dalla fame e dalla sete (la dieta deve essere sufficiente, in quantità, qualità e composizione, a garantire un livello normale di salute e di vigore fisico);
 - libertà dal disagio termico e fisico (il ricovero non deve essere né troppo caldo né troppo freddo e non deve impedire il riposo);
 - libertà dal dolore e dalle malattie (il sistema di allevamento deve essere tale da minimizzare il rischio di lesioni e di malattie, che comunque qualora si verificassero devono essere rilevate e trattate immediatamente);
 - libertà dalla paura e dallo stress (assicurando situazioni e trattamenti che evitino la sofferenza e che evitino inutili stati di eccitazione o agitazione);

- libertà di riprodurre i propri modelli comportamentali naturali (devono essere messi a disposizione dell'animale spazio sufficiente, attrezzature appropriate e la compagnia di altri animali della stessa specie).
2. Relativamente al benessere degli animali da reddito e da macello negli allevamenti, la normativa di riferimento è attualmente la Direttiva 98/58/CE, recepita dal D.Lvo 26 marzo 2001, n.146.

Art. 88 - Vaccinazione e profilassi degli animali domestici

1. I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità sanitarie locali per quanto riguarda vaccinazioni o trattamenti sanitari preventivi di malattie infettive. I cani dovranno essere denunciati e tatuati secondo la normativa vigente.

Art. 89 - Cani a guardia di edifici rurali

1. Ai cani da guardia degli edifici rurali, posti in prossimità delle strade, dovrà venire impedito il libero accesso ad esse.

Art. 90 - Circolazione di cani nelle vie o in luoghi pubblici o aperti al pubblico

1. I cani condotti per le vie ed in ogni altro luogo aperto al pubblico devono essere muniti di idonea museruola quando non tenuti a guinzaglio.
2. I cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto devono essere muniti di museruola e guinzaglio.
3. Possono essere tenuti senza guinzaglio o museruola: i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengano rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia; i cani delle Forze armate e delle Forze di polizia, quando vengano utilizzati per servizio.
4. *E' fatto divieto ai possessori di cani di far lordare i muri, le strade, i marciapiedi, le aiuole, i prati, i frutteti, ecc. con gli escrementi degli animali stessi.*

Art. 91 - Cani vaganti trovati senza museruola

1. I cani vaganti nel territorio comunale, non identificabili, devono essere catturati e custoditi a norma di legge.
2. I possessori dei cani, di cui al precedente comma, sono comunque tenuti a rimborsare le spese sostenute per la loro cattura, nutrizione e custodia.

Art. 92 - Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

1. Chiunque, nei propri fondi, trovi animali appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario ed ha diritto alla rifusione dei danni eventualmente subiti.

Art. 93 - Trasporto di animali

1. Il trasporto di animali va fatto con mezzi sufficientemente aerati ed ampi per non arrecare danno od inutile sofferenza.
2. La rispondenza degli automezzi per il trasporto degli animali deve essere conforme ai requisiti sanciti dall'art. 37 del regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 080/2/1954 n. 320 e dalle altre norme vigenti in materia.

Art. 94 - Maltrattamento di animali

1. Gli Agenti di polizia che vengono a conoscenza di maltrattamenti di animali, nei modi previsti dall'art. 727 del C.P., provvedono a denunciare le persone responsabili all'Autorità Giudiziaria.

CAPO XI NORME SANZIONATORIE

Art. 95 Accertamento delle violazioni

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni del presente regolamento sono svolte, in via principale, dagli agenti della Polizia Municipale, ferma restando la competenza di ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.
2. Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal Comune all'esercizio delle funzioni di accertamento di cui al comma 1, con riferimento a materie specificatamente individuate nell'atto di nomina.
3. Resta ferma la competenza di accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

Art. 96 - Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Alle violazioni delle norme disciplinate dal presente regolamento, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'articolo 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come introdotto dall'articolo 16 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, il quale prevede il pagamento di una somma in denaro da € 25,00 a € 500,00.
2. Nelle singole ipotesi sanzionatorie, che devono sempre prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria graduata tra un minimo ed un massimo, il rapporto tra gli importi edittali deve essere non inferiore ad 1 su 6 e non superiore ad 1 su 10.
3. E' consentito il pagamento in via breve delle sanzioni ed in misura ridotta entro 60 giorni dalla notificazione, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i, nel rispetto dei limiti edittali indicati in ogni articolo del presente regolamento.
4. Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.

Art. 97 – Processo verbale di accertamento.

1. La violazione di una norma del presente regolamento per la quale sia prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.
2. Il processo verbale di accertamento deve contenere come elementi essenziali:
 - a) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
 - b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
 - c) le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
 - d) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;
 - e) l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;
 - f) l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
 - g) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
 - h) l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta;
 - i) l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore;
 - l) la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata.
3. Qualora la violazione sia stata commessa da più persone anche se legate dal vincolo della corresponsabilità (articolo 5 della legge 24 novembre 1981 n. 689), a ognuna di queste deve essere redatto un singolo verbale.
4. Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione; qualora il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere il verbale o di riceverne copia ne viene dato atto in calce allo stesso.
5. Laddove ciò non sia possibile, si procederà a notificazione al/ai trasgressori e ad eventuali obbligati in solido, nel termine di 90 giorni, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 689/81.
6. Il termine è di 360 giorni nel caso di persone residenti all'estero.

Art. 98 Rapporto all' autorità competente

1. Fatte salve le ipotesi di cui all' articolo 24 della legge 24 novembre 1981 n. 689, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall' articolo della legge succitata, l'agente della Polizia municipale trasmette al Comune:
 - a) l'originale del processo verbale;
 - b) la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione;
 - c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi e/o al verbale di audizione che, se presentati/redatti, devono essere trasmessi allo stesso per conoscenza.

Art. 99 - Competenza ad emettere le ordinanze – ingiunzione o di archiviazione

1. L'emissione dell' ordinanza – ingiunzione di pagamento o dell' ordinanza di archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti il presente regolamento compete, con riferimento agli articoli 107 e 109, comma 2, del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, i Responsabili dei servizi competenti per materia.
2. Entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o della notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'Autorità competente a ricevere il

rapporto, scritti difensivi e documenti, in esenzione da bollo, e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.

3. L'Autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza - ingiunzione motivata, ai sensi dell'articolo 11 della legge 689/81, la quantificazione della somma di denaro dovuta entro i limiti edittali indicati in ogni articolo del presente regolamento, e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

4. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'interessato per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche.

5. L'Autorità che applica la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata a rate, con la modalità di cui all'articolo 26 della legge 689/81.

6. Il ricorso avverso la sanzione principale si estende alla sanzione accessoria.

7. Avverso l'ordinanza-ingiunzione del Comune è ammessa opposizione avanti al Giudice di Pace, ai sensi degli articoli 22 e 22 bis della legge 689/81 e s.m.i.

Art. 100 - Termini per l'emissione delle ordinanze – ingiunzione

1. Per il rispetto dei termini relativi all'emissione delle ordinanze, alla contestazione o alla notificazione delle violazioni si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

Art. 101 - Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando prevista, è effettuata a norma della legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.

Art. 102 - Altre sanzioni accessorie

1. Indipendentemente dalle sanzioni pecuniarie previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore in possesso di un titolo autorizzatorio espresso o implicito, nei casi non normati dal D. Lgs. 13 luglio 1994 n. 480 o da altra norma statale o regionale, potrà essere inflitta la sospensione del titolo medesimo per:

- a) recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica;
- b) mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti all'infrazione;
- c) morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione o altro titolo.

La sospensione può avere durata massima di giorni 30 e si interrompe di diritto quando il trasgressore abbia adempiuto agli obblighi.

2. Il Comune ordina, altresì, quando ciò si renda necessario, il ripristino dello stato delle cose e/o dei luoghi, in un tempo ritenuto congruo in ragione della singola fattispecie.
3. In caso di inadempienza l'Amministrazione comunale provvede coattivamente, con successiva rivalsa delle spese in capo ai soggetti obbligati.
4. Gli organi di polizia preposti all'accertamento delle violazioni possono altresì procedere al sequestro amministrativo cautelare, nei limiti di cui all'articolo 13 della citata legge 689/81, quando le cose possano formare oggetto di confisca.

CAPO XII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 103 - Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'esecutività della relativa deliberazione di approvazione.
2. L'Amministrazione comunale potrà, qualora ne ravvisi l'opportunità, con deliberazione della Giunta comunale, aggiornare periodicamente i valori monetari delle sanzioni ed oblazioni a carico dei trasgressori della presente normativa.
3. Sono abrogati il precedente Regolamento in materia e tutte le altre disposizioni degli organi comunali riguardanti fattispecie comprese nel presente Regolamento e con esso in contrasto od incompatibili.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

DESCRIZIONE	SANZIONE EURO	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA ENTRO 60 GG. EURO
ART. 4	OGNI ORDINANZA STABILISCE LE SANZIONI	
ART. 6 comma 1	CODICE DELLA STRADA	
ART. 6 comma 2	DA 50,00 A 500,00 E RISARCIMENTO DANNI	100,00
ART. 7	DA 50,00 A 500,00	100,00
ART. 8 comma 1	REGOLAMENTO DI POLIZIA VETERINARIA	
ART. 8 comma 3	DA 100,00 A 500,00	166,00
ART. 10 comma 1	DA 100,00 A 500,00	166,00
ART. 10 comma 2	CODICE DELLA STRADA	
ART. 11 comma 1	CODICE PENALE	
ART. 11 comma 2	LEGGE REGIONALE	
ART. 11 comma 3	DA 25,00A 250,00	50,00
ART. 12	LEGGE REGIONALE	
ART. 13	D.LVO 22/97	
ART. 14	DA 25,00A 250,00	50,00
ART. 15	DA 50,00 A 500,00	100,00
ART. 16 commi 7-8-9-10	DA 25,00A 250,00	50,00
ART. 17	DA 50,00 A 500,00	100,00
ART. 18	DA 25,00 A 250,00	50,00
ART. 19	CODICE DELLA STRADA	
ART. 20 comma 1	CODICE DELLA STRADA	
ART. 20 commi 2-3-4	DA 25,00 A 250,00	50,00
ART. 21 commi 6-7	DA 25,00 A 250,00	50,00
ART. 22	DA 25,00 A 250,00	50,00
ART. 23	DA 25,00 A 250,00	50,00
ART. 24	DA 25,00 A 250,00	50,00
ART. 25	DA 50,00 A 500,00	100,00
ART. 26	NORMATIVA DI SETTORE	
ART. 28	NORMATIVA DI SETTORE	
ART. 29	NORMATIVA DI SETTORE	
ART. 30	NORMATIVA DI SETTORE	
ART. 31	DA 25,00 A 250,00	50,00
ART. 32 comma 1	NORMATIVA DI SETTORE	
ART. 32 comma 2	NORMATIVA DI SETTORE	
ART. 37	DA 25,00 A 250,00	50,00
ART. 38	DA 25,00 A 250,00	50,00
ART. 39	DA 25,00 A 250,00	50,00
ART. 45	DA 25,00 A 250,00	50,00

ART. 46	DA 25,00 A 250,00	50,00
ART. 47	DA 25,00 A 250,00	50,00
ART. 49	DA 100,00 A 500,00	166,00
ART. 50	DA 50,00 A 500,00	100,00
ART. 51	DA 25,00 A 250,00	50,00
ART. 52	DA 25,00 A 250,00	50,00
ART. 53	DA 25,00 A 250,00	50,00
ART. 54	DA 25,00 A 250,00	50,00
ART. 55	DA 25,00 A 250,00	50,00
ART. 56	DA 25,00 A 250,00	50,00
ART. 57	DA 25,00 A 250,00	50,00
ART. 58	CODICE PENALE	
ART. 59	DA 25,00 A 250,00	50,00
ART. 60	DA 25,00 A 250,00	50,00
ART. 61	NORMATIVA DI SETTORE	
ART. 62	NORMATIVA DI SETTORE	
ART. 63	DA 50,00 A 500,00	100,00
ART. 65	DA 25,00 A 250,00	50,00
ART. 66	DA 25,00 A 250,00	50,00
ART. 67	LEGGE REGIONALE 32/82	
ART. 70 comma 2	DA 25,00 A 250,00	50,00
ART. 70 comma 3	DA 25,00 A 250,00	50,00
ART. 70 comma 5	DA 25,00 A 250,00	50,00
ART. 70 comma 7	DA 25,00 A 250,00	50,00
ART. 71	DA 25,00 A 250,00	50,00
ART. 75	LEGGE REGIONALE 54/79	
ART. 76	NORMATIVA DI SETTORE	
ART. 77	NORMATIVA DI SETTORE	
ART. 78	DA 25,00 A 250,00	50,00
ART. 79	NORMATIVA DI SETTORE	
ART. 80	DA 50,00 A 500,00	100,00
ART. 81	DA 50,00 A 500,00	100,00
ART. 82	NORMATIVA DI SETTORE	
ART. 83	NORMATIVA DI SETTORE	
ART. 84	NORMATIVA DI SETTORE	
ART. 85	NORMATIVA DI SETTORE	
ART. 86	NORMATIVA DI SETTORE	
ART. 87	DA 25,00 A 250,00	50,00
ART. 88	DA 25,00 A 250,00	50,00
ART. 89	DA 25,00 A 250,00	50,00
ART. 90	DA 25,00 A 250,00	50,00
ART. 91	DA 25,00 A 250,00	50,00
ART. 92	DA 25,00 A 250,00	50,00
ART. 93	NORMATIVA DI SETTORE	
ART. 94	CODICE PENALE	

INDICE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 – OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO
- ART. 3 – ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE
- ART. 4 – ORDINANZE

CAPO II – DISCIPLINA DI PASCOLO, CACCIA, PESCA

- ART. 5 – DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DEL PASCOLO
- ART. 6 – PASCOLO DEGLI ANIMALI. MODALITA'
- ART. 7 – PASCOLO IN ORE NOTTURNE
- ART. 8 – OBBLIGO DI DENUNCIA DA PARTE DEI PASTORI
- ART. 9 – PASTORI ITINERANTI
- ART. 10 – ATTRAVERSAMENTO DI ABITATI CON ANIMALI
- ART. 11 – DIVIETO DI INGRESSO NEI FONDI ALTRUI
- ART. 12 – ESERCIZIO DI CACCIA E PESCA

CAPO III – STRADE, TUTELA DEL SUOLO E DELLE ACQUE

- ART. 13 – TERRENI LIBERI. DIVIETI
- ART. 14 – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE – POTERI SULLE STESSE
- ART. 15 – IGIENE E TUTELA DELLE STRADE
- ART. 16 – DISTANZE DI RISPETTO DALLE STRADE NELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' AGRICOLE
- ART. 17 – DEPOSITI
- ART. 18 – MANUTENZIONE DI STRADE INTERPODERALI
- ART. 19 – CIRCOLAZIONE DEI MEZZI SULLE STRADE
- ART. 20 – IRRIGAZIONE
- ART. 21 – DEFLUSSO DELLE ACQUE
- ART. 22 – SCARICO NEI FOSSI
- ART. 23 – PULIZIA E SPURGO DI FOSSI E CANALI
- ART. 24 – TOMBINATURA DI FOSSI E CANALI
- ART. 25 – ABBEVERATOI E BACINI DI RACCOLTA DELL'ACQUA
- ART. 26 – INQUINAMENTO DELLE ACQUE

CAPO IV – CASE COLONICHE E LORO ANNESSI – RICOVERI PER ANIMALI

- ART. 27 – DISCIPLINA
- ART. 28 – DIFESA DALL'UMIDITA'

- ART. 29 – DOTAZIONE IDRICA
ART. 30 – IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DELLE ABITAZIONI RURALI
ART. 31 – SCOLO DELLE ACQUE
ART. 32 – CARATTERISTICHE GENERALI ED IGIENE DEI FABBRICATI PER ALLEVAMENTI A CARATTERE FAMILIARE
ART. 33 – CARATTERISTICHE GENERALI ED IGIENE DEI FABBRICATI PER IL RICOVERO DI ANIMALI NON AVENTI CARATTERE FAMILIARE
ART. 34 – DIVIETO DI ATTIVAZIONE DI ALLEVAMENTI IN CENTRI EDIFICATI
ART. 35 – NUOVI RECINTI PER GLI ANIMALI
ART. 36 – TERRENI PER USO ZOOTECNICO
ART. 37 – MISURE PROFILATTICHE PER IL CONTROLLO DELLO SVILUPPO DI POPOLAZIONI DI ZANZARE
ART. 38 – ABBEVERATOI
ART. 39 – DEPOSITI DI FORAGGI ED INSILATI

CAPO V – GESTIONE DEI LIQUAMI ZOOTECNICI E DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI

- ART. 40 – DEFINIZIONE DI LIQUAMI ZOOTECNICI
ART. 41 – ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA
ART. 42 – NORME PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI LIQUAMI ZOOTECNICI
ART. 43 – CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI CONTENITORI PER LO STOCCAGGIO E LA MATURAZIONE DEI LIQUAMI, LORO COLLOCAZIONE E GESTIONE
ART. 44 – DEFINIZIONE DI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI
ART. 45 – STOCCAGGIO DI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI
ART. 46 – TRASPORTO DEI LIQUAMI ZOOTECNICI E DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI
ART. 47 – SPARGIMENTO DEI LIQUAMI
ART. 48 – SPARGIMENTO DEI LIQUAMI IN VICINANZA DI CENTRI ABITATI

CAPO VI – DELLA PROPRIETA' E DELLE PRATICHE AGRARIE

- ART. 49 – COLTIVAZIONE PRODOTTI TRANSGENICI
ART. 50 – TUTELA DELLA PROPRIETA'
ART. 51 - COLTURE AGRARIE. LIMITAZIONI
ART. 52 – IMPIANTO DI ALBERI E SIEPI PRESSO I CONFINI. RECISIONE DI RAMI PROTESI E RADICI
ART. 53 – DISCIPLINA DEL PIANTAMENTO DI ALBERI SUL CONFINE TRA PRIVATI
ART. 54 – ARATURA DEI TERRENI
ART. 55 – PULIZIA DELLE AREE PRIVATE E TERRENI NON EDIFICATI
ART. 56 – SPIGOLATURE, RASTRELLATURE, RASPOLLATURE
ART. 57 – PROPRIETA' DEI FRUTTI CADUTI DALLE PIANTE
ART. 58 – FURTI CAMPESTRI
ART. 59 – TRASPORTI DI LEGNAME
ART. 60 – CONTROLLO DI POPOLAZIONI DI ANIMALI
ART. 61 – APICOLTURA
ART. 62 - USI CIVICI

ART. 63 – DANNEGGIAMENTI

**CAPO VII - SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE, GESTIONE DEL BOSCO,
DEI
BOSCHETTI E DELLE SIEPI**

ART. 64 - DEFINIZIONE DI BOSCO

ART. 65 – MODALITA' DI GESTIONE E SALVAGUARDIA DEL BOSCO

ART. 66 – SALVAGUARDIA DELLE MACCHIE BOSCHIVE

ART. 67 – FLORA SPONTANEA E PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

ART. 68 – DEFINIZIONE DI BOSCHETTO

ART. 69 – DEFINIZIONE DI SIEPE

ART. 70 – MODALITA' DI GESTIONE DI SIEPI E BOSCHETTI

ART. 71 – IMPIANTO DI SIEPI E DI PIANTE

ART. 72 – GESTIONE DI SIEPI E BOSCHETTI IN AMBITI TERRITORIALI DI RIORDINO
FONDIARIO ED IN AMBITI DI REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

ART. 73 – PIANTE ARBOREE E/O ARBUSTIVE DI PREGIO

ART. 74 – MANUTENZIONE DEI PRATI ED INCOLTI

ART. 75 – CAMPEGGI

ART. 76 – ACCENSIONE DI FUOCHI NELLE CAMPAGNE

**CAPO VIII – MALATTIE DELLE PIANTE, LOTTA CONTRO INSETTI ED ANIMALI
NOCIVI
ALL'AGRICOLTURA, DIFESA DELLE PIANTE, IMPIEGO DI PESTICIDI E
FITOFARMACI**

ART. 77 – DIFESA CONTRO LE MALATTIE DELLE PIANTE. DENUNCIA OBBLIGATORIA

ART. 78 – CARTELLI PER ESCHE AVVELENATE

ART. 79 – NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE DELLE PIANTE E DEI PRODOTTI
AGRICOLI

ART. 80 – MODALITA' D'IMPIEGO DEGLI ANTIPARASSITARI

ART. 81 – IMPIEGO DI DISERBANTI

CAPO IX – VENDITA PRODOTTI AGRICOLI

ART. 82 – AUTORIZZAZIONE

ART. 83 – VENDITA DI PIANTE E SEMENTI

ART. 84 – FUNGHI

CAPO X – MALATTIE DEL BESTIAME

ART. 85 – DENUNCIA DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI

ART. 86 - SEPPELLIMENTO DI ANIMALI MORTI

ART. 87 - TENUTA DEL BESTIAME

ART. 88 – VACCINAZIONI E PROFILASSI DEGLI ANIMALI DOMESTICI

ART. 89 – CANI A GUARDIA DI EDIFICI RURALI

ART. 90 – CIRCOLAZIONE DI CANI NELLE VIE O IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO

ART. 91 – CANI VAGANTI TROVATI SENZA MUSERUOLA

ART. 92 – ANIMALI DI TERZI SORPRESI NEI PROPRI FONDI

ART. 93 – TRASPORTO DI ANIMALI

ART. 94 – MALTRATTAMENTO DI ANIMALI

CAPO XI – NORME SANZIONATORIE

ART. 95 – ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

ART. 96 – APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

ART. 97 - PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO

ART. 98 – RAPPORTO ALL’AUTORITA’ COMPETENTE

ART. 99 – COMPETENZE AD EMETTERE LE ORDINANZE – INGIUNZIONE O DI ARCHIVIAZIONE

ART. 100 – TERMINI PER L’EMISSIONE DELLE ORDINANZE –INGIUNZIONE

ART. 101 – APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE

ART. 102 – ALTRE SANZIONI ACCESSORIE

CAPO XII – NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 103 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

SANZIONI AMMINISTRATIVE

TABELLA DI COMPARAZIONE

VECCHIO REGOLAMENTO	NUOVO REGOLAMENTO
<p style="text-align: center;">Art. 9 – Obbligo di comunicazione da parte dei pastori in transito</p> <p>1. I pastori in transito, sia che montichino nel Comune sia che lo attraversino per raggiungere altra località, hanno l'obbligo di comunicare ai Comuni attraversati, almeno 7 giorni prima del loro passaggio, l'occupazione dei terreni che hanno preso in godimento per il pascolo temporaneo.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9 – Pastori itineranti</p> <p>5. <i>I pastori itineranti con greggi o armenti, al loro arrivo nel territorio comunale, devono comunicare al Sindaco la località dove hanno fissato la dimora, allegando l'autorizzazione del proprietario del fondo in godimento per il pascolo, il certificato sanitario della mandria o del gregge, la polizza assicurativa a copertura di eventuali danni causati dal gregge o mandria nonché l'entità, la composizione della mandria o del gregge e l'elenco del personale alle loro dipendenze.</i></p> <p>6. <i>Ogni spostamento della mandria o gregge in fondi diversi dovrà essere comunicato al Comune 48 ore prima e, nel caso si renda necessario per motivi di ordine sanitario, il Sindaco adotterà i provvedimenti di diniego.</i></p> <p>7. <i>I proprietari ed i conduttori di mandrie e greggi transitanti sul territorio comunale sono tenuti ad osservare le prescrizioni contenute nei Regolamenti di Igiene, di Polizia Veterinaria e di Polizia Urbana. Il transito dovrà eseguirsi percorrendo la strada più breve e la sosta è consentita esclusivamente nelle aree autorizzate.</i></p> <p>8. <i>Nel caso che i pastori con la loro condotta destino sospetti di pericolo per l'ordine, la sicurezza e la moralità pubblica, saranno condotti innanzi all'Autorità Locale di P.S. che potrà farli rimpatriare secondo le prescrizioni di pubblica sicurezza qualora trovi i sospetti fondati.</i></p>
	<p style="text-align: center;">Art. 16 - Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole</p> <p style="text-align: center;">Abrogati i commi</p> <p>1. E' vietato occupare le strade pubbliche con trattrici e macchine agricole operatrici per l'effettuazione di manovre attinenti le attività agro-silvo-pastorali.</p> <p>4. I frontisti delle strade di uso pubblico, per eseguire le manovre con i mezzi agricoli senza arrecare danno alle strade stesse, non possono arare i loro fondi sino al confine di proprietà stradale, ma devono formare lungo lo stesso una regolare capezzagna di larghezza minima di m 3, qualora l'aratura sia perpendicolare alla strada, e di larghezza minima di m 1, nei casi di aratura parallela</p>

	<p>alla stessa.</p> <p>5. Le distanze di rispetto per l'aratura previste dal comma 4 del presente articolo si applicano anche nel caso in cui i fondi agricoli siano confinanti con i canali irrigui ed i fossi di scolo delle acque meteoriche.</p>
<p align="center">Art. 14 – Strade</p> <p>1. Le strade vicinali, essendo assimilate dall'art. 2 del C.d.S. alle strade comunali, sono soggette alle norme vigenti per le strade pubbliche.</p>	<p align="center">Art. 14 – Classificazione delle strade – Poteri sulle stesse</p> <p>4. <i>Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento e della tutela delle strade e relativi manufatti dalle attività agricole o che si svolgono nelle zone agricole le strade sono classificate in:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>i) autostrade;</i> <i>j) statali;</i> <i>k) regionali;</i> <i>l) provinciali;</i> <i>m) comunali;</i> <i>n) vicinali di uso pubblico;</i> <i>o) private costituite in consorzio di frontisti o comunque gravate di servitù di uso da parte dei frontisti;</i> <i>p) poderali private.</i> <p>5. <i>I poteri sulle strade sono esercitati dagli enti o dai privati proprietari e dal comune per le strade vicinali di uso pubblico.</i></p> <p>6. <i>I proprietari di strade private gravate da servitù di uso pubblico (vicinali di uso pubblico) possono spostarne il tracciato a condizione che non aggravino la servitù.</i></p>
<p align="center">Art. 33 - Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per il ricovero di animali non aventi carattere familiare</p> <p>2. I nuovi ricoveri zootecnici, fatte salve le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Comunale Generale, di seguito denominate N.T.A., ed i vincoli di inedificabilità sussistenti nelle fasce di rispetto stradale previste dal C.d.S., devono essere realizzati ad una distanza minima di m. 20 dalle abitazioni e di m. 20 dai confini della altrui proprietà privata.</p>	<p align="center">Art. 33 - Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per il ricovero di animali non aventi carattere familiare modificato</p> <p>2. <i>Per i nuovi ricoveri zootecnici, valgono le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Comunale Generale vigente.</i></p>
<p align="center">Art. 34 - Divieto di attivazione di allevamenti in centri edificati</p> <p>1. Fatte salve le preesistenze, con riferimento alle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale, nelle zone omogenee di territorio indicate con le lettere ZA (zone di interesse storico) – ZB (zona residenziale del nucleo centrale) – ZC (zona residenziale di completamento) – ZD (aree residenziali di nuovo impianto) – DF (zone per attività produttive commerciali e ricettive) – DC (aree per attività produttive industriali e artigianali)</p>	<p align="center">Art. 34 - Divieto di attivazione di allevamenti in centri edificati</p> <p>1. <i>Sono fatte salve le preesistenze e gli ampliamenti compatibili con riferimento alle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale.</i></p>

<p>esistenti) - DB (aree per attività produttive industriali e artigianali di nuovo impianto) è vietato allevare le seguenti specie animali: suini; ovini; caprini; bovini; equini, avicoli e selvaggina; è consentito detenere cani nella misura non eccedente i 5 capi adulti.</p>	
<p>Art. 43 - Caratteristiche costruttive dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, loro collocazione e gestione</p> <p>1. Nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere collocati in siti, posti possibilmente sottovento, che distino almeno 25 metri dalle abitazioni di terzi ed almeno 50 metri da pozzi o cisterne per l'acqua potabile.</p>	<p>Art. 43 - Caratteristiche costruttive dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, loro collocazione e gestione</p> <p>1. Nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere collocati in siti, posti possibilmente sottovento, che distino <i>almeno 50 metri dalle abitazioni di terzi ed almeno 50 metri da pozzi o cisterne per l'acqua potabile. Previo il nulla osta rilasciato dall'A.S.L. e dall'ARPA competenti per territorio.</i></p>
<p>Art. 53 - Pioppeti</p> <p>1. Per le piantagioni dei pioppi, tenendo presente la circolare Prefettura n° 39608 -Div. 3°- del 15/01/1953, si confermano le distanze stabilite dal Comune ai sensi del 1° comma e seguenti dell'art. 892 del codice civile. Eventuali maggiori distanze potranno essere determinate con apposita deliberazione del Consiglio comunale e con la procedura di modifica del presente regolamento in funzione delle specifiche situazioni colturali.</p>	<p>Art. 53 - Disciplina del piantamento di alberi sul confine tra privati</p> <p>Testo dell'articolo sostituito integralmente</p>
<p>Art. 55 - Pulizia delle aree private e terreni non edificati</p> <p>2. I proprietari ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia il loro uso e destinazione, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti anche se abbandonati da terzi. E' fatto obbligo di conservare i terreni costantemente puliti evitando il vegetare di rovi, erbe infestanti, ecc. provvedendo all'esecuzione dello sfalcio dell'erba entro il limite di 50 metri dalle case.</p>	<p>Art. 55 - Pulizia delle aree private e terreni non edificati</p> <p><i>2. I proprietari ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia il loro uso e destinazione, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti anche se abbandonati da terzi. E' fatto obbligo di conservare i terreni costantemente puliti evitando il vegetare di rovi, erbe infestanti, ecc. provvedendo all'esecuzione dello sfalcio dell'erba</i></p>
<p>Art. 60 - Nidi di uccelli</p> <p>1. È vietata la distruzione di nidi e delle nidiate degli uccelli. È parimenti vietato attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.</p>	<p>Art. 60 – CONTROLLO DI POPOLAZIONI DI ANIMALI INSERITI I SEGUENTI COMMI</p> <p>2. A fini di riequilibrio ambientale e di tutela della biodiversità il Comune può intraprendere campagne di controllo delle popolazioni di animali sovrabbondanti e che arrecano danno (piccioni, cornacchie grigie, gazze, minilepre, cinghiali, porcastri, caprioli, ecc.) in accordo con gli Enti ed</p>

	<p><i>organismi competenti e in conformità con quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di caccia e di controllo della fauna omeoterma.</i></p> <p><i>3 .I cittadini ed in particolare modo gli agricoltori sono tenuti a collaborare allo svolgimento di indagini ed azioni finalizzate al riequilibrio ambientale.</i></p> <p><i>4. E' sempre vietato immettere in natura animali di specie alloctone.</i></p> <p><i>5.Chi intenda rifiutare un animale di specie alloctona e chi ritrova un animale di specie alloctona è tenuto a conferirlo al Comune per l'invio ad appositi centri di raccolta.</i></p>
<p>Art. 74 – Manutenzione dei prati ed incolti</p> <p>1. E' fatto obbligo di sfalcatura ed asportazione dell'erba da parte dei proprietari di terreni circostanti agli abitati (entro 50 metri) e di terreni in cui la coltura agraria risulti abbandonata. Tale obbligo, per motivi generali di sicurezza, potrà essere fatto valere tramite ordinanza sindacale.</p>	<p>Art. 74 – Manutenzione dei prati ed incolti</p> <p>Abrogate le parole: <i>(entro 50 metri)</i></p>
<p>Art. 90 - Circolazione di cani nelle vie o in luoghi pubblici o aperti al pubblico</p> <p>4. E' fatto divieto ai possessori di cani di far lordare i muri, le strade, i marciapiedi, le aiuole, ecc., con gli escrementi degli animali stessi.</p>	<p>Art. 90 - Circolazione di cani nelle vie o in luoghi pubblici o aperti al pubblico</p> <p>Dopo "le aiuole, ecc." inserite le seguenti parole: <i>i prati, i frutteti,</i></p>
<p>Art. 100 - Termini per l'emissione delle ordinanze – ingiunzione</p> <p>1. L'ordinanza/ingiunzione, in via generale, deve essere emessa entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di ricevimento del rapporto previsto dall'articolo 93.</p> <p>2. In ogni caso il provvedimento di cui al comma 1 deve essere adottato entro 36 mesi dalla data di contestazione e/o notificazione del verbale d'accertamento; qualora questo non avvenga, il verbale di accertamento della violazione decade di diritto.</p> <p>3. Qualora il trasgressore, un corresponsabile o un obbligato in solido faccia pervenire scritti difensivi, l'ordinanza-ingiunzione di pagamento o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro 12 mesi dalla data di spedizione o deposito degli stessi.</p> <p>4. Nel caso in cui con lo scritto difensivo o con separato atto sia richiesta l'audizione personale, questa dovrà essere effettuata, previa formale convocazione, entro tre mesi dalla data di spedizione o deposito della richiesta.</p> <p>5. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 4, il relativo provvedimento deve essere adottato entro il termine di sei mesi dalla data dell'avvenuta audizione, ovvero, nel caso di rinvii o repliche,</p>	<p>Art. 100 - Termini per l'emissione delle ordinanze – ingiunzione</p> <p><i>1. Per il rispetto dei termini relativi all'emissione delle ordinanze, alla contestazione o alla notificazione delle violazioni si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.</i></p>

<p>dell'ultima audizione avvenuta: in ogni caso non superando il limite imposto al comma 2.</p> <p>6. La richiesta d'acquisizione per motivi istruttori di documenti o pareri, sospende il procedimento, ma non può comportare un superamento del limite imposto al comma 2.</p>	
--	--